

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. IV
n. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

ANTONIO AZZOLLINI

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti
(n. 1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Trani
il 21 gennaio 2014**



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**ORDINANZA SULLA UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI E TABULATI
TELEFONICI NEI CONFRONTI DI UN MEMBRO DEL PARLAMENTO****RICHIESTA DIRETTA AL
SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI
TELEFONICHE NEI CONFRONTI DI UN MEMBRO DEL PARLAMENTO**
(art. 6 L. 20 giugno 2003, n. 140)

n° 1592/09 + 2629/11 RG mod. 21

n° 3775/13 RG GIP

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

- dr. Francesco Zecchillo -

ESAMINATA l'istanza del P.M., depositata nella cancelleria del Gip il 07.10.2013, cui ha fatto seguito quella depositata in data 11.20.2013, con la quale si chiede l'autorizzazione al Senato della Repubblica all'utilizzo nei confronti della p.s.i., Sen. Antonio Azzolini, delle intercettazioni e dei tabulati telefonici:

RIT. 272/10 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1592/2009:

- progr. 400 del 04.05.2010 ore 11:53:44;
- progr. 416 del 04.05.2010 ore 13:53:03;
- progr. 417 del 04.05.2010 ore 13:55:44;
- progr. 467 del 04.05.2010 ore 18:13:34;
- progr. 604 del 06.05.2010 ore 12:04:06;

RIT. 273/10 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1592/2009:

- progr. 484 del 04.05.2010 ore 09:53:04;
- progr. 589 del 04.05.2010 ore 18:12:40;

TABULATI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1592/2009 in relazione al traffico telefonico dell'utenza mobile n. _____ in uso ad _____ (la cui acquisizione è stata disposta dal P.M. con decreto n. 1592/09 R.G.N.R. mod. 21 del 07.05.2010 ed ha riguardato il periodo dal 03.05.2010 al 06.05.2010): dalle ore 13:55:31 alle ore 13:56:19 del 04.05.2010 n. 3 tentativi di chiamata da parte di utenza mobile risultata essere intestata al sen. Antonio Azzolini.

RIT. 245/11 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2629/2011:

- progr. 3573 del 06.10.2011;
- progr. 3023 del 27.09.2011;
- progr. 2443 del 14.09.2011;

nel procedimento penale come a margine indicato nei confronti di

p. 1/767
dr. F. Zecchillo



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

1)

2)

3) **AZZOLLINI Antonio**, nato a Molfetta il 30.5.1953 ed ivi residente
Sindaco *pro tempore* della Città di Molfetta nonché Senatore della Repubblica e presidente della 5^a
Commissione Permanente (Bilancio) del Senato della Repubblica; difeso di fiducia dall'avv. Felice
Petruzzella del Foro di Trani;

4)

5)

6)

7)

Omissis

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

52)

53)

54)

55)

56)

57)

Omissis

58)

59)

60)

61)

62)

persone sottoposte ad indagini:

AZZOLLINI Antonio,

p. 6/767
dr. F. Zecchi



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A) -proc. pen. n. 1592-2009/21 e n. 2629-2011/21- per i reati di cui agli artt. 61 n. 2) (tutti) e n. 9 (tutti tranne il _____), 416, comma 1, c.p., perchè l'AZZOLLINI (Sindaco di Molfetta e Senatore della Repubblica con funzioni di presidente della Commissione Bilancio di quella Camera), il _____ (dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta e responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di costruzione del nuovo porto commerciale), il _____ (già assessore comunale con delega al "porto commerciale" sotto il sindacato di _____, già presidente della società _____ s.r.l. costituita nel febbraio del 2008 per la gestione mercantile e commerciale del nuovo porto e avente quale socio unico il Comune di Molfetta, e consigliere regionale dal 28.3.2010), il _____ (dirigente del settore dei servizi finanziari del Comune di Molfetta dal 30.6.2008) e il _____ (procuratore speciale della _____ Di RAVENNA nonché direttore tecnico dell'appalto dei lavori per la costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta), abusando (tranne il _____) dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alle pubbliche funzioni e ai pubblici servizi ricoperti, promuovevano, costituivano e organizzavano una associazione allo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione come di seguito contestati, tutti connessi e comunque collegati ai procedimenti amministrativi per la costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta e ai finanziamenti pubblici concessi a tal fine al Comune di Molfetta.

In seno alla compagine associativa:

- l'AZZOLLINI interferiva illecitamente sulle attribuzioni della Capitaneria di Porto di Molfetta, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Regione Puglia (servizio ecologia), del Ministero degli Interni (deputato alla concessione dei finanziamenti), del Comitato Tecnico Scientifico istituito nell'ambito dell'accordo di programma stipulato tra Regione Puglia, I.S.P.R.A. e ARPA Puglia; inoltre induceva gli assessori componenti la Giunta Comunale alla approvazione delle deliberazioni illegittime ed illecite;
- il _____ si occupava del confezionamento dei molteplici atti amministrativi illegittimi e relazionava per la loro approvazione da parte degli organi politici del Comune di Molfetta;
- il _____ (dall'11.12.2006, data di aggiudicazione della gara) concordava con l'AZZOLLINI e con il _____ la strategia operativa tecnico-amministrativa (perizia di variante n. 1; riserve; transazione; perizia di variante n. 2; fossa di varo) per consentire indebitamente la "sopravvivenza" dell'appalto aggiudicato dal Comune di Molfetta nonostante l'impraticabilità dei fondali interessati dai lavori a causa della presenza di migliaia di ordigni bellici;
- il _____ dava consiglio all'AZZOLLINI e al _____ in merito ai provvedimenti tecnico-amministrativi di cui sopra e a quelli relativi alla gestione contabile del Comune di Molfetta, supportando l'AZZOLLINI e il _____ presso i vari servizi della Regione Puglia; il _____ dirigeva (dal 30.6.2008) il settore finanziario del Comune di Molfetta in modo da consentire la indebita percezione e la distrazione dei finanziamenti pubblici ricevuti dal Comune di Molfetta.

In Molfetta dal 6.9.2006 (data di validazione del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra menzionata) sino all'ottobre del 29.10.2012 (data delle dimissioni di AZZOLLINI Antonio dalla carica di Sindaco di Molfetta), con le precisazioni temporali sopra menzionate quanto al _____ e al _____

Omissis

D. 7/767
dr. F. Zecchi



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

In Molfetta il 12.2.2008

AZZOLLINI Antonio.

G) --proc. pen. n. 1592-2009/21- in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 323, commi 1 e 2, c.p. perché AZZOLLINI Antonio quale Sindaco, e il quale dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Molfetta è responsabile unico del relativo procedimento (r.u.p.), e dunque entrambi quali pubblici ufficiali, nello svolgimento delle funzioni determinavano la Giunta Comunale di Molfetta ad adottare -in violazione dell'art. 132, lett. c), 1^a parte, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006- la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 dell'11.1.2010, con la quale veniva ammessa, in assenza dei presupposti indicati dalla norma di legge citata (sostanzialmente, infatti, le circostanze di fatto allegate a sostegno della perizia di variante de qua -motivi di sicurezza del traffico e degli edifici e necessità di salvaguardare il muro paraonde di origine borbonica della banchina San Michele- non costituivano, come necessario ai sensi della precitata norma di legge, né "eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera" né "rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale", dunque non si trattava di fatti nuovi imprevisi ed imprevedibili al momento della redazione del progetto definitivo a base della gara e del progetto esecutivo da parte dell'A.T.I. di seguito menzionata, bensì si trattava di aspetti scontati e facilmente prevedibili al momento della progettazione), la variante in corso d'opera n. 1) per la "realizzazione via mare dello sperone", così intenzionalmente procurando alla appaltatrice dei lavori del Nuovo Porto di Molfetta -e cioè all'A.T.I. tra la Cooperativa con sede in Ravenna (legalmente rappresentata dal presidente del c.d.a.) e dal procuratore speciale), Società I s.p.a. di Roma (legalmente rappresentata dal presidente del c.d.a. e dal procuratore speciale) e Impresa s.p.a. di Roma (legalmente rappresentata da , amministratore unico, e da , procuratore speciale), A.T.I. costituita nella s.c. a r.l. legalmente rappresentata da - un ingiusto vantaggio patrimoniale (di rilevante gravità) pari ad euro 1.191.151.09 oltre a euro 607.701.09 per l'equo compenso che consegue -ai sensi dell'art. 10 comma 6 D.M. 19.4.2000 n. 145- nel caso di variante fonte di notevole pregiudizio economico per l'appaltatore. Il tutto con correlativo danno (del pari di rilevante gravità) del Comune di Molfetta.

Peraltro:

- 1) alcun onere aggiuntivo poteva essere legittimamente riconosciuto alla appaltatrice A.T.I. per la esecuzione dello sperone "via mare"; in quanto i prezzi contrattuali (e segnatamente l'art. 83.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, pag. 176) già prevedevano la posa in opera dei massi artificiali "con mezzi marittimi o terrestri"; e certamente non poteva essere riconosciuto il corrispettivo di complessivi euro 319.703.88 per le voci "mobilitazione e smobilitazione del pontone" (euro 90.000.00), "stoccaggio e movimentazione a terra ... dei materiali destinati ad essere imbarcati (euro 133.671.88) e "imbarcazione per assistenza" (euro 96.032.00), già comprese negli oneri previsti nel contratto originario; d'altronde a volere ammettere la legittimità della variante in corso d'opera, il relativo corrispettivo non poteva essere superiore a euro 871.447.21 (= 1.191.151.09 - 319.703.88);

p. 12/767
dr. F. Zecchi



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

- 2) alcun equo compenso poteva essere riconosciuto all'appaltatore, sia perché la variante in corso d'opera non era legittima sia perché nessun singolo gruppo di lavorazioni omogenee comprese nell'intervento superava il quinto (20%) dell'importo previsto in origine, così come richiesto dal citato art. 10, comma 6, D.M. 19.4.2000, n. 145. Si precisa, peraltro, che, come puntualizzato dal dirigente i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato, dott. [redacted] a pagina 28 della relazione in data 25.10.2012 "sugli accertamenti istruttori per verificare i flussi di finanziamento erogati per l'ampliamento del Porto Commerciale del Comune di Molfetta", "detto "equo compenso" si pone al di fuori dal quadro economico del progetto. Il medesimo, peraltro, non risulta essere stato pagato all'impresa ed anzi dall'analisi del mastro di spesa del Capitolo 50380, l'impegno de quo risulta cancellato (pur non risultando revocata la determinazione giuntale di cui sopra)".

In Molfetta l'11.1.2010.

AZZOLLINI Antonio.

H) -proc. pen. n. 1592-2009/21 e n. 2629-2011/21- in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 323, commi 1 e 2, c.p. perché AZZOLLINI Antonio, Sindaco del Comune di Molfetta, in concorso e previo concerto con [redacted] (quale dirigente il settore dei Lavori Pubblici e responsabile unico del relativo procedimento), [redacted] (quale funzionario responsabile del Settore del contenzioso del Comune di Molfetta) e [redacted] (quale direttore del servizio ragioneria dello stesso Comune) nonché in concorso con i referenti della Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla Cooperativa [redacted] di Ravenna (legalmente rappresentata dal presidente del c.d.a. [redacted] e dal procuratore speciale [redacted]), dalla Società [redacted] s.p.a. di Roma (legalmente rappresentata dal procuratore speciale [redacted] e dal presidente del c.d.a. [redacted]) e dalla Impresa [redacted] s.p.a. di Roma (legalmente rappresentata da [redacted], amministratore unico, e da [redacted] procuratore speciale). -A.T.I. costituita nella [redacted] s.c. a r.l. legalmente rappresentata da [redacted], determinavano la Giunta Comunale di Molfetta ad autorizzare, in violazione dell'art. 239 D. Lvo n. 163 del 2006, la transazione -mercè la corresponsione da parte della Stazione Appaltante Comune di Molfetta all'appaltatrice A.T.I. tra la Cooperativa [redacted] con sede in Ravenna, la Società [redacted] s.p.a. con sede in Roma, e l'Impresa [redacted] s.p.a. con sede in Roma della somma di euro 7.800.000.00- dalla pretesa risarcitoria per euro 9.154.176.47 vantata dalla predetta A.T.I. nei confronti del Comune di Molfetta l'11.12.2009 in conseguenza della "riserva n. 1" formalizzata il 13.11.2008 dall'appaltatrice A.T.I. il 28.1.2010 [redacted] r.u.p. e capo settore LLPP, e [redacted] direttore di ragioneria, esprimevano parere favorevole ai sensi dell'art. 49 D. Lvo n. 267, mentre [redacted] (responsabile settore contenzioso) esprimeva il parere favorevole richiesto dall'art. 239, commi 2 e 3, D. Lvo n. 163 del 2006. La Giunta Municipale, quindi, approvava (deliberazione n. 25 dell'1.2.2010) l'atto di transazione con cui "riconosceva all'A.T.I., quali maggiori oneri, subiti e subendi dall'ATI [redacted] sino al 31.12.2011 connessi al protrarsi dei tempi di esecuzione dei lavori di costruzione del Nuovo Porto



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

conseguenti al mancato completamento della bonifica da ordigni residuati bellici, tuttora presenti sui fondali e a qualsivoglia altro impedimento che dovesse insorgere sino al 31.12.2011", nella occasione attestando che l'importo oggetto della transazione trovava copertura nelle somme disponibili in bilancio per il completamento delle opere foranee e di costruzione del nuovo porto di Molfetta.

Il 4.2.2010 il Sindaco di Molfetta Antonio AZZOLLINI, il r.u.p. e il geom. i

procuratore delle imprese facenti parti dell'A.T.I., sottoscrivevano l'atto transattivo.

L'1.3.2010 (determinazione dirigenziale n. 53) il liquidava la somma oggetto della transazione, dando atto che "la spesa complessiva pari a euro 7.800.000.00 è prevista e grava al capitolo del bilancio 2010". Si trattava, in realtà, di un importo privo della necessaria copertura finanziaria, tanto che il ometteva sia l'indicazione dell'intervento e del capitolo sul quale la spesa era stata allocata sia la relativa disponibilità per competenza o residui, come si desume dall'analisi delle disposizioni di pagamento autorizzate dal responsabile del servizio finanziario

e tutte agganciate indebitamente a residui passivi del Titolo II "spesa in conto capitale" aventi la destinazione vincolata indicata nell'ultimo dei profili di illegittimità di seguito elencati.

Profili di illegittimità:

- Il r.u.p., il direttore dei lavori e i legali rappresentanti dell'appaltatrice erano perfettamente consapevoli della necessità che, prima di dare inizio ai lavori di dragaggio, fosse necessario completare le operazioni di bonifica delle relative aree, quella consapevolezza derivando da quanto si legge nell'art. 120 del capitolato speciale d'appalto e dall'obbligo ivi imposto all'appaltatore, a proprie spese e prima dell'inizio dei lavori, di effettuare sui fondali interessati dai lavori una ulteriore ricognizione con idonee apparecchiature. Dunque l'A.T.I. appaltatrice non avrebbe dovuto accettare, il 23.6.2008, in violazione dell'art. 71 commi 2 e 3 D.P.R. n. 554 del 1999, la consegna dei lavori; e, siccome aveva invece accettato la consegna anzidetta, non poteva avanzare il 13.11.2008 alcuna richiesta di "proroga e maggiori oneri connessi alla protrazione dei tempi di esecuzione dei lavori conseguente al mancato completamento della bonifica da ordigni residuati bellici tuttora presenti sui fondali del porto zone A e B". E, per conseguenza, alcun danno il Comune di Molfetta avrebbe dovuto riconoscere alla Appaltatrice, la quale, peraltro, avrebbe potuto chiedere lo scioglimento del contratto per "consegna parziale dei lavori" ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.M. n. 145 del 2000;

- l'art. 239, comma 2, D. Lvo n. 239 del 2006 prevede che per importi superiori a € 100.000 è necessario il parere dell'avvocatura della Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Nel caso di specie il predetto parere veniva reso soltanto formalmente, e cioè semplicemente apponendo la firma del funzionario responsabile del contenzioso

nello spazio riservato, appunto, alla sottoscrizione del Dirigente responsabile e del Responsabile del procedimento. Peraltro il presupposto essenziale per la transazione era la quantificazione del risarcimento che, tuttavia, l'Appaltatore aveva riportato nella riserva n. 1 sopra menzionata in maniera del tutto apodittica, senza che la Stazione appaltante nelle sue varie articolazioni settoriali competenti ed il R.U.P. procedessero alla verifica della

congruità della pretesa risarcitoria della appaltatrice, se non richiamando (la delibera di Giunta) la relazione riservata (ex art. 240 comma 3 D. Lvo n. 163 del 2006) in data 21.12.2009 del direttore dei lavori, la quale, tuttavia, lungi dall'eseguire la verifica della congruità anzidetta, si era limitata espressis verbis ad accertare che l'importo risarcitorio non superava il 10% dell'importo del contratto di appalto e che, dunque, non vi erano i presupposti normativi per procedere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D. Lvo n. 239 del 2006;



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

- l'art. 5 del d.l. 28.3.1997, n. 79 (convertito in L. 28.5.1997, n. 140) fa divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lvo n. 29 del 1993 di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di lavori pubblici, di forniture e di servizi (come invece era avvenuto nel caso di specie giacchè la transazione da qua prevedeva il pagamento anticipato dei danni che sarebbero stati subiti dall'A.T.I. nel periodo dall'1.7.2011 al 31.12.2011);
 - è stato violato l'art. 194 del T.U.L.E.L. (D. Lvo n. 274 del 2000) in quanto il risarcimento dei danni riconosciuto all'A.T.I. con la transazione rappresentava una maggiore spesa corrente, priva della necessaria copertura finanziaria e non, quindi, un investimento; spesa corrente che il Comune di Molfetta avrebbe dovuto allocare, attraverso la procedura di cui al citato art. 194, al Titolo I "spesa corrente", intervento "8" "Oneri straordinari della gestione corrente" (in tal modo, inoltre, si eludeva l'obbligo di procedere alla variazione di bilancio con specifico riconoscimento, da parte del Consiglio Comunale, e contestuale valutazione della sussistenza dei requisiti normativi della utilità e del vantaggio patrimoniale dell'ente locale);
 - il pagamento della transazione avveniva utilizzando indebitamente i finanziamenti conseguiti dal Comune di Molfetta in base alla legge 24.12.2007, n. 244 (euro 2.000.000.00) e in base alla legge 22.12.2008, n. 203 (euro 1.225.540.74), le somme incassate a titolo di interessi attivi sul mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (euro 3.574.459.26) e gli incassi vincolati al finanziamento dell'intervento di spesa 2.09.01.01 Capitolo 54306 "Spesa straordinaria per il porto finanziata da ..." (euro 1.000.000.00) con conseguente violazione delle corrispondenti leggi.
- In Molfetta nelle date sopra indicate (1.2.2010, 4.2.2010, 1.3.2010).

Omissis

p. 15767
dr. F. Zeccillo



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

*Omissis*AZZOLLINI Antonio,

N)- proc. pen. n. 1592-2009/21 e n. 2629-2011/21- in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv.; 110 e 323, commi 1 e 2, 110-48-323; 81; 640 cpv. n. 1), c.p. perché, in concorso tra loro, -il l quale r.u.p. relativo al Progetto del Nuovo Porto Commerciale, l'AZZOLLINI quale Sindaco della Stazione Appaltante Comune di Molfetta, il , il (e il , quali referenti dell'A.T.I. appaltatrice (Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla Cooperativa di Ravenna, legalmente rappresentata dal presidente del c.d.a. e dal procuratore speciale , dalla Società s.p.a. di Roma, legalmente rappresentata dal procuratore speciale e dal presidente del c.d.a. e dalla Impresa s.p.a. di Roma, legalmente rappresentata dall'amministratore unico e dal procuratore speciale ; A.T.I. costituita per l'esecuzione dell'appalto nella s.c. a r.l. legalmente rappresentata da), il e il , quali direttori dei lavori (i quali referenti e direttori dei lavori premeditavano ed organizzavano l'operazione tecnico amministrativa con l'AZZOLLINI e con il)- i pubblici ufficiali AZZOLLINI e , nello svolgimento delle funzioni e in violazione della normativa sugli appalti delle opere pubbliche (e, segnatamente, in violazione degli artt. 132 D.Lvo n. 163 del 2006 e dell'art. 161 d.p.r. 5.10.2010, n. 207 in materia di "varianti"), sulla programmazione e realizzazione delle opere portuali (e segnatamente in violazione dell'art. 5 L. 28.1.1994, n. 84) e sull'ambiente (e, tra quelle, anche degli artt. 7, comma 2, lett. a), e 8; 23, comma 1, lett. b) e comma 3 D. Lvo n. 152 del 2006) facendo adottare su proposta del e su richiesta del Sindaco AZZOLLINI le deliberazioni della Giunta Comunale n. 30 del 18.3.2011, n. 101 del 16.5.2011 e n. 219 del 14.11.2011, intenzionalmente procuravano alla appaltatrice A.T.I.



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(rappresentata dal procuratore speciale e direttore tecnico di appalto) -
(rappresentata dal procuratore speciale)- (rappresentata dal procuratore speciale
) -i cui amministratori, tramite il (procuratore speciale della e
direttore tecnico dell'appalto) Istigavano i predetti pubblici ufficiali con quelli concorrendo nel reato- un
ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante entità con correlativo grave danno del Comune di Molfetta.
Infatti attraverso i pareri del e l'approvazione delle deliberazioni andizette da parte della
Giunta Comunale (approvazione sollecitata in seno a quella dal Sindaco AZZOLLINI), si autorizzava
(deliberazione n. 30 del 18.3.2011) la direzione lavori (rappresentata dal e dal) a
redigere, in relazione ai lavori di completamento delle opere foranee e di costruzione del nuovo porto
commerciale di Molfetta, la 2^a perizia suppletiva e di variante (comportante lo stravolgimento
dell'originario progetto esecutivo, validato dal r.u.p. e approvato dalla Giunta Comunale, con la
riduzione dell'approfondimento della zona di dragaggio da 9 a 8 metri di profondità in difformità dai
progetti definitivi ed esecutivi approvati, la realizzazione delle banchine con cassoni in cemento armato
anzichè con pali con conseguente realizzazione di una fossa di varo previo maggior dragaggio sino
alla quota di meno 10 metri, la riduzione dei lavori di dragaggio all'imboccatura del porto, la mancata
esecuzione di opere previste nel progetto esecutivo), si approvava (deliberazione n. 101 del 16.5.2011)
la menzionata illegittima "variante" (con conseguente sottoscrizione in data 19.5.2011 del
corrispondente "atto aggiuntivo" n. 3, n. 7912 di repertorio, da parte del e del)
e, infine, si approvava (deliberazione n. 219 del 14.11.2011) il progetto preliminare relativo alle opere
(per complessivi euro 29.003.073.86) artificiosamente stralciate il 18.3.2011 (deliberazione n. 30) per
quanto già appaltate e finanziate, onde potere approvare la ridetta variante, in tal modo facendo
lievitare indebitamente di euro 29.003.073.86 i costi per la realizzazione della medesima opera
pubblica oggetto del contratto d'appalto.

La illegittimità degli atti autorizzativi della variante di cui sopra conseguiva al fatto che:

- 1) ricorreva nel caso di specie, a tutto voler concendere, l'ipotesi elencata dall'art. 132, comma 1, lett. a) D. Lvo n. 163 del 2006, trattandosi di variante in corso d'opera motivata "da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari" (e, in particolare, dal D.M. 14.1.2008, in vigore dall'1.7.2009, recante Norme Tecniche per le Costruzioni; Decreto Ministeriale, peraltro, di dubbia applicabilità al caso di specie); pertanto si trattava di opere e lavori che l'A.T.I. appaltatrice era obbligata ad eseguire su ordine della stazione appaltante (ai sensi del comma 12 dell'art. 161 d.p.r. 5.10.2010, n. 207) fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
- 2) non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, lett. c), D. Lvo citato (richiamato nella deliberazione giuntale del 16.5.2011), non trattandosi della sopravvenienza di "eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale";
- 3) non ricorrevano i presupposti di applicabilità del terzo comma dell'art. 132 D. Lvo n. 163 del 2006, in quanto: a) non si verteva in tema di "interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio" (art. 132, comma 3, cit. prima parte); b) non si trattava di "varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto"

p. 18767

dr. F. Zecchi



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(art. 132, comma 3, cit. seconda parte), comportando le nuove opere evidenti lo stravolgimento dell'intero progetto esecutivo validato e approvato, anche nel valore economico complessivo dell'opera; c) l'importo in aumento relativo a tali varianti superava il 5% dell'importo originario del contratto, certo non potendo a tal fine valere l'artificio, operato dal r.u.p. e dalla Giunta Comunale (indotta in errore dal Sindaco AZZOLLINI e dal proponente r.u.p.), consistito nello "stralcio" (deliberazione n. 30 del 18.3.2011) di una parte degli originari lavori da appaltare e finanziare successivamente, in modo da contenere i lavori in variante entro il limite del 5%;

- 4) non ricorrevano -in conseguenza di quanto ritenuto al precedente punto 3) lett. b) e c)- i presupposti applicativi dell'art. 161, comma 10, d.p.r. 5.10.2010, n. 207, e, quindi, si rendeva necessario il preventivo parere dell'organo consultivo che si era espresso sul progetto (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), parere (n. 1/2012) che infatti sopravveniva soltanto il 22.2.2012;
- 5) trattandosi di opere implicanti una modifica sostanziale del progetto esecutivo validato ed approvato, la variante avrebbe dovuto essere preceduta da una nuova Valutazione di Impatto Ambientale v.i.a. (artt. 23, comma 1, lett. b) e comma 3, D. Lvo 3.4.2006, n. 152; art. 5, comma 4, L. n. 84 del 1994), da una variante al piano regolatore portuale vigente (art. 5 L. 28.1.1994, n. 84) nonché dall'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 5, comma 9, L. n. 84 del 1994 citata) e dalla Valutazione Ambientale Strategica v.a.s. (artt. 7, comma 2, lett. a) e 8 D. Lvo n. 152 del 2006).

In conseguenza della approvazione della Perizia di Variante n. 2 e dello stravolgimento del progetto esecutivo validato ed approvato che ne conseguiva, si verificava, a vantaggio della A.T.I. appaltatrice e in danno della stazione appaltante Comune di Molfetta, un recupero del margine (e cioè della differenza tra i ricavi e i costi) della commessa, che azzerava la perdita (ipotizzata dall'appaltatrice in misura pari al 3,03%) e, addirittura, portava in attivo la commessa medesima raggiungendo un margine pari al 7,02%; non solo, ma l'appaltatrice ipotizzava contabilmente un ulteriore aumento del margine sino al 10,83% nell'ipotesi in cui fosse stato riconosciuto all'A.T.I. l'importo di 2,1 milioni a titolo di ulteriore risarcimento dei danni che sarebbero conseguiti alla omessa disponibilità dei fondali successivamente al 31.12.2011 come stabilito nella transazione del 4.2.2010 tra il Comune di Molfetta e la più volte menzionata A.T.I..

L'intera operazione tecnico-amministrativa, studiata "a tavolino" dall'AZZOLLINI, dal e dal si rendeva necessaria in quanto, altrimenti, l'A.T.I. avrebbe dovuto chiudere il cantiere nel gennaio/febbraio 2011 per la presenza degli ordigni bellici sui fondali e la commessa impossibilità di proseguire nei lavori secondo l'originario progetto, così aggravando la perdita della commessa.

Ed ancora si verificava la sostanziale variazione degli originari prezzi contrattuali e il miglioramento del margine della commessa conseguito a vantaggio dell'ATI appaltatrice (pur a fronte di un minore volume di materiale dragato). Infatti, pur essendo conseguita all'approvazione della perizia di variante n. 2 una significativa riduzione dei volumi di dragaggio (infatti risultano stralciati il dragaggio del canale di accesso e le imboccature, e l'approfondimento del fondale è ridotto da -9 mt. a -8 mt. s.l.m.m. nella zona interna), non si verificava un abbattimento dei relativi costi in modo parimenti significativo, passandosi infatti dagli originari euro 14.455.835 ai nuovi euro 12.703.749; e che detto scarsamente significativo abbattimento dei costi di dragaggio veniva reso possibile attraverso l'artificiosa rielaborazione della scheda di analisi del prezzo (prezzo n. 377; articolo di elenco n. 25001 "dragaggio")



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

preparata ad hoc dall'Ufficio Direzione Lavori e trasmessa dal i all'appaltatrice in allegato alla nota a sua firma n. 16795 del 21.3.2011, scheda che nulla aveva a che vedere con i documenti progettuali e che alterava la voce di prezzo (dragaggio) più importante dell'intero appalto (pari, infatti, a circa il 25% dello stesso), prevedendone di fatto una nuova, in modo tale da consentire che successivamente, e cioè al momento dello stralcio dei volumi di dragaggio conseguente alla perizia di variante n. 2, per un verso il corrispettivo delle operazioni di dragaggio fosse calcolato in misura maggiore del dovuto e per altro verso fossero fatte lievitare altre voci di spesa previste nella stessa scheda; così da evitare la significativa riduzione dei costi di dragaggio che, diversamente, sarebbero giocoforza conseguita alla diminuzione dei volumi di dragaggio prevista dalla perizia di variante. Proprio a tal fine, infatti, venivano create in quella scheda dal r.u.p. voci di spesa "a corpo" - oltretutto comprendendovi voci relative ad opere già realizzate, quali quelle relative ai "sondaggi geognostici" (eseguiti prima della consegna dei lavori) e alla "mobilitazione e demobilizzazione delle draghe"- mentre originariamente le attività specifiche di dragaggio erano definite "a misura" (e cioè in relazione ai metri cubi di materiale dragato); e, attraverso l'introduzione di voci "a corpo" relative ad attività già svolte e per le quali dunque nulla era dovuto all'Appaltatrice (sondaggi geognostici preliminari, ecc.), "smorzava" l'incidenza, sul prezzo totale dell'articolo 25.001 (dragaggio), della riduzione dei volumi di dragaggio conseguita alla approvazione della perizia di variante n. 2. In Molfetta il 18.3.2011, il 16.5.2011, il 19.5.2011 e il 14.11.2011

Omissis

p. 20/767

Dr. F. Zecchi

AP



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

AZZOLLINI Antonio.

U) -proc. pen. n. 2629-2011/21 - in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p.; 134, 136, 140, 142, comma 1, lett. a) e c), 146, 181, commi 1 e 1bis lett. b), D. Lvo 22.1.2004, n. 42; 30, comma 1, e 44, comma 1, lett. c), d.p.r. 6.6.2001, n. 380; 6, comma 3, e 30, comma 1, L. 6.12.1991, n. 394; 734, 733-bis (per il periodo temporale successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. b) D. Lvo 7.7.2011, n. 121) e 635 cpv. n. 3, c.p.; perché, in concorso fra loro (nelle rispettive qualità di seguto precisate) e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in una area tutelata dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T.) della Regione Puglia approvato con deliberazione della Giunta Regionale 15.12.2000 n. 1748 e da quel Piano inserita nell'Ambito Territoriale Esteso di valore "rilevante" "B" e "distinguibile" "C" (perché zona ambientale protetta e zona umida dalla Basilica della Madonna dei Martiri del Comune di Molfetta fino ai margini dell'ambito costruito del Comune di Bisceglie, lungo la linea di costa) nonché assoggettata a:

1. vincolo storico paesaggistico ex lege 1497/1939 apposto a tutela dell'assetto paesaggistico del porto, delle banchine e delle aree limitrofe al sito Madonna dei Martiri;
2. vincolo ambientale-naturalistico perché parzialmente ricadente nel sito di importanza comunitaria (SIC) n. 9120009 denominato "Posidonieto San Vito - Barletta";
3. vincolo idrologico derivante dalla lama "Marcianise",

- davano luogo ai lavori relativi al nuovo porto commerciale di Molfetta oggetto del progetto esecutivo (validato dal 12.2.2008 e approvato dalla Giunta Comunale di Molfetta con deliberazione n. 68 del 13.2.2008) redatto sulla base di un progetto (generale) definitivo elaborato nel giugno del 2006 in parziale contrasto con il Piano Regolatore Portuale approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 558 del 15.5.2006 quanto alla conformazione del tratto occidentale della scogliera interna del secondo braccio del molo di sopraflutto, al banchinamento del primo braccio del molo di sopraflutto (banchina nord-ovest), ai dragaggi (configurazione e quote di dragaggio del canale di accesso al porto; dragaggi aggiuntivi da effettuarsi per l'esecuzione delle opere marittime, non previsti nel P.R.P.) e all'eliminazione di uno spuntone roccioso posto a nord-est del canale di accesso (non prevista dal P.R.P.);

- davano luogo ai lavori relativi al nuovo porto commerciale di Molfetta oggetto della 2^a perizia suppletiva e di variante e comportanti modifiche sostanziali al progetto definitivo (quali la riduzione dell'approfondimento della zona di dragaggio da 9 a 8 metri di profondità in difformità dai progetti definitivi ed esecutivi approvati, la realizzazione delle banchine con cassoni in cemento armato anziché con pali con conseguente realizzazione di una fossa di varo della superficie di circa 3.600 mq. previo approfondimento del fondale alla quota di "- 10 metri", la riduzione dei lavori di dragaggio all'imboccatura del porto, la mancata esecuzione di opere previste nel progetto esecutivo) tali da farne un'opera nuova necessitante di specifiche valutazioni e autorizzazioni:

a) omettendo di attivare preventivamente il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (v.a.s.) imposta dagli artt. 7, comma 2, lett. b), e 8 D. Lvo 3.4.2006, n. 152, e dall'art. 5, comma 4, L.

p. 23/767

dr. F. Zecchillo



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

28.1.1994, n. 84, trattandosi di porre in essere una variante al Piano Regolatore Portuale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 558 del 15.5.2006;

b) omettendo di attivare preventivamente il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (v.i.a.) imposto dagli artt. 23, comma 1, lett. b), e comma 3, D. Lvo 3.4.2006, n. 152 in relazione alle opere di cui al punto 7 lett. n) dell'allegato B all'allegato III degli allegati alla parte II del citato Decreto, e dall'art. 4, comma 1, L.R. Puglia 12.4.2001, n. 11 e dall'allegato A, elenco A.1, lett. A-1.d-bis (trattandosi di progetto esecutivo e di interventi edilizii ricadenti, seppure parzialmente, all'interno di un'area costituente un s.i.c., e, pertanto, all'interno di un'area naturale protetta come definita dalla L. 6.12.1991, n. 392);

c) omettendo, per conseguenza della omissione di cui alla precedente lettera b), la valutazione di incidenza prevista, nell'ambito del procedimento di v.i.a., dall'art. 5, commi 3 e 4, D.P.R. 8.9.1997, n. 357 e dall'art. 14, comma 4, L.R. Puglia 12.4.2011, n. 11;

d) omettendo di richiedere e di ottenere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza a quella prodromico, prevista dall'art. 146 del D. Lvo 22.1.2004, n. 42;

In tal modo operando, tutti:

1) iniziavano opere che comportavano indebitamente la trasformazione urbanistica di immobili in violazione del Piano Regolatore Portuale;

2) eseguivano nuove costruzioni in un'area protetta;

3) senza autorizzazione eseguivano lavori su beni paesaggistici e, comunque, su immobili ed aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, erano state dichiarate di notevole interesse pubblico, e che, in ogni caso, costituivano territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, e corsi d'acqua iscritti negli appositi elenchi e zone umide;

4) distruggevano, e comunque alteravano, le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità;

5) distruggevano, e comunque deterioravano, cose immobili di interesse storico e artistico;

6) fuori dei casi consentiti dalla legge distruggevano, e comunque deterioravano (compromettendone lo stato di conservazione) un habitat (posidonieto) all'interno di un sito protetto;

Qualità di ciascuna persona sottoposta alle indagini:

AZZOLLINI Antonio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore della Città di Molfetta;

nella sua qualità di r.u.p. e di responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta;

nella sua qualità di presidente del c.d.a. e legale rappresentante della SOCIETA' s.p.a., facente parte dell'A.T.I.

nella sua qualità di direttore tecnico di appalto perché procuratore speciale della "di Ravenna", mandataria dell'A.T.I. appaltatrice ed esecutrice dei lavori de quibus;

nella sua qualità di procuratore speciale e direttore generale della s.p.a.;

, nella sua qualità di responsabile della direzione lavori di dragaggio della

s.p.a.;

nella sua qualità di presidente del C.d.a. e pertanto legale rappresentante della s.c. a r.l. (società costituita per l'esecuzione dei lavori appaltati all'A.T.I.) dal

27.5.2008 al 21.10.2008;



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

, nella sua qualità di presidente del C.d.a. e pertanto legale rappresentante della
s.c. a r.l. (società costituita per l'esecuzione dei lavori appaltati all'A.T.I.) dal 7.3.2007
al 27.5.2008;

, nella sua qualità di direttore dei lavori;

, nella sua qualità di procuratore speciale e direttore tecnico della Impresa
s.p.a. con sede in Roma, facende parte dell'A.T.I. appaltatrice ed esecutrice dei lavori de
quibus;

, nella sua qualità di presidente del C.d.A. della s.c.a.r.l.
(società costituita per l'esecuzione dei lavori appaltati all'A.T.I.) dal 29.1.2013;

, nella sua qualità di direttore operativo dell'Ufficio Direzione Lavori;

"Società S.p.A.", facente parte dell'A.T.I. appaltatrice ed esecutrice dei lavori de
quibus;

, nella sua qualità di legale rappresentante della " di Ravenna",
mandataria dell'A.T.I. appaltatrice ed esecutrice dei lavori de quibus;

, nella sua qualità di amministratore unico dal 13.9.2004 dell'IMPRESA
s.p.a. con sede in Roma alla via Mazzini n. 88;

, nella sua qualità di presidente del C.d.A. della s.c.a.r.l.
(società costituita per l'esecuzione dei lavori appaltati all'A.T.I.) dal 21.10.2008 al 20.1.2013;

, nella sua qualità di direttore di cantiere della di Ravenna;

, nella sua qualità di componente dell'Ufficio di Direzione Lavori.
In Molfetta dall'inizio dei lavori oggetto del progetto esecutivo approvato il 13.2.2008 sino alla attualità
essendo in atto l'attività edificatoria.

Omissis

p. 25/767

dr. F. Zocchillo



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Omissis

AZZOLLINI Antonio.

A-1) – proc. pen. n. 1592-2009/21 – in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p.; 15; 16; 17, lett. a), 18, comma 1, lett. h), i), m), t), e z), e comma 2; 19, comma 1, lett. d), e) e f); 28, 29, comma 3; 36; 37, comma 6; 43; 46; 55, comma 1, lett. a), comma 3, comma 4, lett. a) e lett. b), 56, lett. a) e b); 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 262, 263 D. Lvo 9 aprile 2008, n. 81; artt. 1 e segg. d.p.r. 19.3.1956, n. 302; 30, lett. b), T.U.L.P.S. ex R.D. 18.6.1931, n. 773, commessi a causa dell'omessa valutazione,

p. 26/767
dr. F. Zecchini



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

nelle qualità di seguito indicate, del pericolo di esplosioni e del pericolo di incendi nonchè del rischio chimico derivante dall'esposizione dei lavoratori all'eccezionale numero di ordigni a caricamento ordinario e di quelli a caricamento speciale di tipologia incendiaria (ordigni al fosforo bianco e, eventualmente, ordigni all'iprite) presenti sui fondali delle aree oggetto dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta (pericolo e rischi ben conosciuti nella loro reale entità) e i primi anche provvisoriamente depositati dal Nucleo S.D.A.I. della M.M. dopo il loro recupero all'interno dell'area di cantiere (infatti i lavori appaltati iniziavano e proseguivano, compreso il dragaggio del fondale marino, con le operazioni di bonifica di quel fondale in atto); e comunque per l'omessa predisposizione -salvo che in relazione (ma solo a far data dal luglio 2010 con la redazione a cura di del "piano di emergenza legato alla possibile presenza di sostanze chimiche pericolose rilasciate da ordigni bellici corrosivi", peraltro approvato dall'ISPRA soltanto l'8.11.2010) al pericolo da rinvenimento di fosforo bianco- delle misure di sicurezza previste dalle disposizioni del D. Lvo n. 81 del 2008 sopra partitamente citate e di un piano di emergenza dedicato a tutti i fattori di rischio.

quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della
s. cons. a r.l. dal 28.3.2008 al 2.8.2009;
AZZOLLINI Antonio, quale Sindaco del Comune di Molfetta, committente dei lavori appaltati dall'A.T.I.
tra la di Ravenna, l'Impresa s.p.a., la s.p.a. (tutte consorziate nella
s.c.a r.l.);
quale r.u.p. designato dal Comune di Molfetta e, pertanto, committente dei lavori;
quale direttore tecnico di cantiere dal marzo 2008 sino all'ottobre del 2008;
quale presidente del C.d.A. della s.p.a.;
quale direttore tecnico di appalto;
quale procuratore speciale della s.p.a.;
, quale Direttore operativo della Direzione Lavori;
, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della
s. cons. a r.l. dal 3.8.2009 al 9.9.2012
, quale capo cantiere;
quale presidente del c.d.a. e legale rappresentante della dal
27.5.2008 al 21.10.2008;
, quale presidente del c.d.a. e legale rappresentante della dal
7.3.2007 al 27.5.2008;
quale procuratore speciale e direttore tecnico dell'Impresa
s.p.a.;
quale presidente del c.d.a. e legale rappresentante della dal
29.1.2013;
quale direttore operativo dell'Ufficio direzione lavori;
quale direttore dei lavori;
quale procuratore speciale e direttore Tecnico della s.p.a.;
quale presidente del C.d.A. della "COOPERATIVA
() DI RAVENNA;
quale legale rappresentante dell'Impresa s.p.a.;
quale presidente del C.d.A. della s.c.a.r.l.;

**TRIBUNALE DI TRANI**

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

quale direttore tecnico di cantiere succeduto a _____ nell'ottobre 2008;
quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed autore della
validazione delle varie edizioni del Piano Operativo di Sicurezza;
_____, quale legale rappresentante della " _____ S.r.l." con sede in Roma e
Direttore Operativo nell'Ufficio Direzione Lavori.
In Molfetta dal 26.3.2008 (data di presa in consegna delle aree), e comunque da quella di entrata in
vigore del D. Lvo n. 81 del 2008, sino al maggio 2012.

Antonio, AZZOLLINI

B-1) in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 61 nn. 2) 7) e 9), 479 (in relazione all'art. 476, comma 2), 48-479 (in relazione all'art. 476, comma 2), 640-bis, 323 commi 1 e 2, 48-323 commi 1 e 2, c.p. come a ciascuno rispettivamente ascritti ai seguenti numeri da B-2) a B-9), perché, tutti pubblici ufficiali a causa della qualità di seguito precisata, in concorso tra loro e nello svolgimento delle pubbliche funzioni ricoperte nonchè in esecuzione del medesimo disegno criminoso costituito dalle finalità di:

- destinare al pagamento delle spese correnti (in violazione degli artt. 193, 195 e 225 D. Lvo n. 267 del 2000), e quindi a vantaggio di privati, le disponibilità economiche rinvenienti dai finanziamenti e dalle erogazioni statali concesse alla Regione Puglia e al Comune di Molfetta (con la specifica e vincolata destinazione al pagamento dei lavori di completamento della diga foranea e di ampliamento del porto commerciale),

- occultare le anzidette distrazioni,

- presentare false rendicontazioni onde consentire al Comune di Molfetta di continuare a percepire i finanziamenti statali e comunque per evitare la revoca di quelli o il loro ridimensionamento,

- far risultare nei bilanci di previsione un fittizio equilibrio economico finanziario dell'ente comunale,

- attestare falsamente il rispetto del "patto di stabilità" da parte del Comune di Molfetta:

a) alteravano (e comunque, pur avendone l'obbligo giuridico, non impedivano che venisse alterata) la veridicità delle spese correnti proprie dell'Ente comunale, a tal fine usando l'artificio contabile di iscrivere (e comunque, pur avendone l'obbligo giuridico, di non impedire che venissero iscritte) nel capitolo di bilancio in conto capitale relativo ai finanziamenti statali erogati per il completamento della diga foranea di Molfetta e per l'ampliamento del porto commerciale (ai sensi della L. 03.12.2001 n. 428, L. 30.7.2002 n. 174, L. 24.12.2003 n. 350, D.L. 30.09.2005 n. 203, L. 24.12.2007 n. 244, L. 22.12.2008 n. 203, L. 23.12.2009 n. 191 e L. 13.12.2010 n. 220) spese non riferibili a tale titolo e non pertinenti ad esso (e pertanto da imputarsi in conto spese correnti);

b) distraevano (e comunque non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, che fossero distratte) parzialmente le liquidità da vincolare in quanto incassi residuali relativi ai finanziamenti per il porto commerciale (liquidità pari nel complesso a euro 40.899.688,46) utilizzandone (o comunque non impedendo, pur avendone l'obbligo giuridico, che fosse utilizzato) un importo maggiore dell'anticipazione di tesoreria, pari -per il 2011- a euro 12.552.526,71 (vedi capo B-7);



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

c) omettevano (e comunque non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, che fosse omessa) l'apposizione dei vincoli di destinazione su fondi destinati ad interventi per il porto in misura pari a euro 16.260.702,66 (vedi capo B-7);

d) attraverso l'artificio contabile operato adottando la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 20.9.2011 (ratificata dal Consiglio Comunale della Città di Molfetta, indotto in errore, con deliberazione n. 42 del 30.9.2011), riallocavano la residua somma del mutuo Cassa Depositi e Prestiti, in origine di euro 33.025.056,05 (mutuo già correttamente iscritto nel bilancio 2004 sia nella Parte Entrata, Titolo V- "Entrate derivanti da accensioni di Prestiti", Risorsa 5.03.2103, Capitolo 2981, sia nella Parte Spesa, Intervento 02.09.01.01, "Acquisizione Beni Immobili", Capitolo 54302, "Lavori al nuovo porto di Molfetta (legge 350/03)", al Titolo IV delle entrate e più precisamente in "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti", così iscrivendo il mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti -anziché al Titolo V delle Entrate ("Entrate derivanti da accensione di prestiti")- al Titolo IV ("Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") al fine di neutralizzare gli effetti degli incassi e dei pagamenti eseguiti in favore delle imprese esecutrici dei lavori ai fini del conteggio del patto di stabilità interno del Comune di Molfetta. Infatti, mediante detta illegittima ed illecita operazione di artificio contabile, si consentiva indebitamente a quell'Ente Territoriale di pagare le imprese esecutrici dei lavori per il nuovo porto commerciale per la rilevante somma di € 5.729.700,00, e di dichiarare ciononostante di aver rispettato quel patto di stabilità (vedi capo B-6));

e) utilizzavano (e comunque non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, che fossero utilizzati), altresì, fondi rinvenienti dai finanziamenti statali (destinati ad investimento per l'ampliamento del porto commerciale) per il pagamento di spese e di costi non inerenti a tale scopo, agevolando così terzi ed imprese interessate alla gestione dell'appalto relativo a quell'opera pubblica; in particolare imputavano tali costi quali spese in conto capitale, facendole risultare "appostate" a capitoli di spesa attinenti all'esecuzione delle attività di ampliamento anzidetto oggetto dei finanziamenti statali, utilizzando a tal fine codici di pagamento solo apparentemente riferiti a spese inerenti alle attività portuali ma in realtà (indebitamente) riferiti ad attività non attinenti alla destinazione di legge. Nello specifico imputavano:

- euro 7.800.000,00 a titolo di "transazione A.T.I." artificiosamente iscrivendola al capitolo in conto capitale diga foranea con codice di pagamento 50380 (prosecuzione interventi L. 174/2002) e codice 54301 (mutuo per il completamento della diga foranea), in luogo dei capitoli relativi alle spese correnti, inoltre illecitamente imputando a tal fine anche la somma di € 1.000.000,00 proveniente da transazione con la ditta e da imputarsi invece nel capitolo delle entrate patrimoniali;
- euro 146.479,51 a titolo di spese di anticipo occupazione suoli da trattarsi come pagamenti per conto terzi controbilanciate da reversali di entrata non risultanti in bilancio (trattandosi di spese a carico dell'A.T.I. appaltatrice e non della stazione appaltante) anch'esse appostate indebitamente tra le spese in conto capitale ma da iscriversi, invece, nel capitolo specifico "spese conto terzi";
- euro 917.930,00 per spese "extraportuali"; infatti, allocando fittiziamente le stesse nei codici apparentemente riferibili al completamento della diga foranea, si utilizzavano i codici di spesa n. 50380 (prosecuzione interventi L. 174/2002), n. 54301 (mutuo del completamento diga foranea), n. 54303 (reinvestimento in conto capitale degli interessi attivi del porto) e n. 54956

Omissis

p. 29/767

dr. F. Zecchillo



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

- euro 624.926,22, a titolo di incentivi al personale dipendente comunale (somma effettivamente pagata, nel complesso, a fronte della maggior somma impegnata pari a euro 888.881,86), non imputabili al capitolo relativo ai lavori di completamento della diga foranea;
- euro 30.105,00, a titolo di spese economali prive di giustificazione e titolo;
- euro 111.526,53, a titolo di spese di cancelleria e di stampa;
- euro 34.378,00, a titolo di spese per pagamento di conti di ristoranti.

f) dolosamente omettevano (e comunque non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, che fosse omesso) di inviare al Ministero degli Interni le note di aggiornamento annuali contenenti la relazione programmatica sulle spese di investimento e sui contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato di cui all'art. 10 bis L. 31/12/2009 n. 196 (vedi capo B-3);

g) solo successivamente, in data 21 e 22.11.2011, rendicontavano (e comunque non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, che venisse rendicontato falsamente) al Ministero anzidetto, peraltro falsamente, così ottenendo l'ulteriore quota di finanziamento di euro 3.500.000,00 (vedi capo B-5) ;

h) eseguivano (e comunque non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, che fossero eseguite) operazioni di pagamento senza copertura finanziaria e in violazione del "patto di stabilità" (vedi capo B-8));

i) creavano (e comunque non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, che fosse creata) confusione dei dati dei bilanci di previsione con conseguente falsa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Comune di Molfetta;

l) attestavano e facevano attestare falsamente (e comunque non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, che fosse attestato) il pareggio di bilancio;

m) certificavano e rappresentavano falsamente (e comunque non impedivano, pur avendone l'obbligo giuridico, che fosse certificata) l'effettiva giacenza di cassa del Comune di Molfetta (vedi capo B-2) e capo B-8)).

Così procurando intenzionalmente al Comune di Molfetta, allo Stato (Ministero degli Interni) e alla Regione Puglia un danno di rilevante entità con correlativo altrui ingiusto profitto.

In particolare:

AZZOLLINI Antonio,

B-2) in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 479 (in relazione all'art. 476, comma 2, c.p.), 48-479 (in relazione all'art. 476, comma 2, c.p.) perché, tutti pubblici ufficiali -l'AZZOLLINI quale Sindaco del Comune di Molfetta e il quale dirigente del settore economico e finanziario del ridotto Comune, il quale segretario generale del Comune di Molfetta ex art. 97, comma 2, D. Lvo n. 267 del 2000, l' il e il quali revisori dei conti (art. 234 D. Lvo n. 267 del 2000), gli altri quali assessori della Giunta Comunale- in concorso tra loro (il e il esprimendo il parere di competenza, gli altri partecipando alla deliberazione, i revisori contabili non impedendo l'evento con l'esercizio dei poteri di controllo di cui all'art. 239 D. Lvo citato) attestavano falsamente, nella deliberazione di G.C. n. 93 del 13.5.2011 di approvazione della relazione al rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2010, che quello si chiudeva con un avanzo di amministrazione di euro 882.648,32. Per conseguenza il Consiglio Comunale, indotto in errore, prima decideva

p. 32/767

dr. F. Zecchi

1

**TRIBUNALE DI TRANI**

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(deliberazione di C.C. n. 24 del 13.6.2011) di approvare quel rendiconto (del quale, dunque, attestava falsamente la veridicità sotto lo specifico profilo sopra menzionato) e poi (deliberazione di C.C. n. 28 dell'1.8.2012) approvava il bilancio comunale di previsione per l'anno finanziario 2012 dando atto (falsamente) che dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2010 si evinceva che il Comune non risultava strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del T.U.L.E.L.

La creazione del falso avanzo di amministrazione (euro 882.648) si rendeva possibile distraendo complessivi euro 7.800.000.00, impegnati per altre finalità (investimenti), per pagare, all'A.T.I. esecutrice dei lavori per la costruzione del nuovo porto commerciale, la transazione di cui alla deliberazione di G.C. n. 25 del 2010. E le illegittime imputazioni operate per il pagamento di quella transazione alteravano fortemente gli equilibri correnti del bilancio 2010; infatti, il risarcimento dei danni che il Comune di Molfetta aveva riconosciuto all'A.T.I. esecutrice dei lavori rappresentava una maggiore spesa corrente, priva della necessaria copertura finanziaria (e non quindi un investimento), spesa corrente che l'Ente Comunale avrebbe dovuto allocare attraverso la procedura di cui all'art. 194 del T.U.L.E.L., al Titolo I "spesa corrente", intervento "8" "Oneri straordinari della gestione corrente". Ditalché, come detto, il rendiconto della gestione 2010 non risulta veridico.

Infatti, correttamente operando:

- a) i residui passivi sarebbero rimasti inalterati ed avrebbero conservato la loro naturale destinazione al finanziamento delle opere di investimento per la realizzazione del porto;
- b) il Comune di Molfetta avrebbe dovuto iscrivere una maggiore spesa corrente in conto competenza, da finanziare autonomamente (id est: con proprie risorse di bilancio), e utilizzando le somme accreditate per la realizzazione del porto.

Ciò avrebbe determinato un peggioramento del risultato d'amministrazione, nel senso che si sarebbe registrato un disavanzo di amministrazione di almeno € 6.917.352 (= 7.800.000 - 882.648), contrariamente all'avanzo di amministrazione dichiarato dall'Ente, di € 882.648.

Da un punto di vista più generale, la prassi adottata comportava che il Comune di Molfetta, nella sostanza, sostituiva la spesa d'investimento con uscite non aventi tale natura, e "copriva" queste ultime a carico dei finanziamenti e trasferimenti finalizzati alla realizzazione del nuovo porto commerciale.

In Molfetta il 13.5.2011, il 13.6.2011 e l'1.8.2012: (data di approvazione del bilancio comunale di previsione per l'anno 2012).

AZZOLLINI Antonio,

B-3) - proc. pen. n. 1592-2009 e n. 2629-2011 - in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv., 61 n. 7) e n. 9), 640-bis c.p., perché - il primo quale Sindaco della Città di Molfetta, il secondo quale dirigente del settore Lavori Pubblici del medesimo Comune e responsabile unico del procedimento relativo all'appalto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, il terzo quale responsabile del settore economico-finanziario dello stesso Comune- in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso e con abuso dei poteri e violazione dei doveri su ciascuno incumbenti in virtù della pubblica funzione rivestita, non notiziando gli enti erogatori della pratica impossibilità di procedere nei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta per la presenza di uno straordinario quantitativo di ordigni bellici sui fondali ed omettendo a tal fine la rendicontazione prescritta dall'art. 158 del T.U.L.E.L. (D. Lvo. 18.8.2000, n. 267) e comunque quella richiesta dal Ministero dell'Interno in persona del dott. (dirigente dell'area III "trasferimenti speciali agli enti locali" del Ministero dell'Interno) sin dal 4.8.2009 (con nota prof. n. 5676) in relazione al



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

contributo "una tantum" di euro 12.000.000 ex L. 22.12.2008 n. 203 e nel maggio del 2010 in relazione al contributo "una tantum" di euro 12.000.000 ex L. 23.12.2009 n. 191 e in relazione allo stato di avanzamento dei relativi lavori, così inducendo in errore gli enti eroganti e quelli deputati al controllo, consentivano che il Comune di Molfetta conseguisse indebitamente, e comunque continuasse a percepire indebitamente e/o a trattenere pur dovendoli restituire, pubblici finanziamenti pluriennali ed erogazioni "una tantum" concessi a partire dall'anno 2009 con la citata L. n. 203 del 2008 (tutti concessi, peraltro, per il mero completamento della "diga foranea", per il "dragaggio" e per il "raccordo stradale alla strada statale n. 16-bis" e non per la realizzazione di un "nuovo porto commerciale") "accertati" (art. 179 T.U.L.E.L.) - alla data del 3.8.2012 di conclusione dell'accertamento ispettivo del dirigente del S.I.Fi.P. della Ragioneria Generale dello Stato - in misura pari a 109.003.023,84 (ancorché effettivamente "riscossi" ex art. 180 T.U.L.E.L. nella minore misura di euro 65.378.819,77) a fronte di un'opera dell'importo di euro 70.000.000; così procurando all'ente territoriale un ingiusto profitto (i finanziamenti, peraltro, venivano utilizzati anche per la artificiosa presentazione e conseguente approvazione di bilanci di previsione comunali virtuosi e spesso essi venivano anche distratti dalle finalità della loro concessione) con grave danno patrimoniale dello Stato (Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica; Cassa Depositi e Prestiti; Ministero dell'Interno), in Molfetta dal 2009 all'attualità.

AZZOLLINI Antonio,

B-4) -proc. pen. n. 1592-2009/21- in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 323, commi 1 e 2. c.p., perché AZZOLLINI Antonio,

e (il primo quale Sindaco di Molfetta, il quale responsabile unico del procedimento e redattore del progetto esecutivo e del conseguente quadro economico approvato dalla Giunta Municipale, gli altri quali assessori dello stesso Comune), in concorso tra loro, nello svolgimento delle funzioni, in violazione degli artt. 92, comma 5, D. Lvo n. 163 del 2006 e dei regolamenti comunali di cui alle deliberazioni n. 66 dell'1.6.2006 e n. 183 del 5.9.2007 della Giunta Comunale, adottavano la deliberazione n. 68 in data 13.2.2008 della Giunta Comunale di Molfetta e, nell'ambito di quella, approvavano il quadro economico conseguente al progetto esecutivo del nuovo porto commerciale di Molfetta (progetto del pari approvato) predisposto dal r.u.p. anche nella parte in cui quel quadro economico prevedeva incentivi per euro 888.881,86 (= 66% di euro 1.346.790,00), in luogo di quelli elargibili complessivamente nella minore misura di euro 552.183,90 (= 41% di euro 1.346.790,00). In tal modo si consentiva la successiva emanazione delle determinazioni dirigenziali n. 47 del 19.2.2008 del Settore Territorio, n. 117 del 15.6.2009 del Settore Lavori Pubblici e n. 320 del Settore Lavori Pubblici in data 16.11.2010, illecite ed illegittime per derivazione, e peraltro caratterizzate anche dalla liquidazione di somme a favore del personale dell'Ufficio Appalti e del Settore Finanziario non previste dal sopra citato regolamento del 5.9.2007 e non strettamente riconducibili ai lavori di completamento della diga foranea di Molfetta finanziati con la legge n. 174 del 30.7.2002 (dal quale finanziamento rinveniva la somma di euro 888.881,86). In tal modo tutti procuravano al e ad altri funzionari e impiegati del Comune di Molfetta un ingiusto vantaggio patrimoniale



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

con corrispondente danno del Comune di Molfetta di rilevante gravità complessiva (euro 329.697.96 = 888.881.86 meno 552.183.90).

In Molfetta il 13.2.2008, il 15.6.2009 e il 16.11.2010.

AZZOLLINI Antonio.

B-5) – proc. pen. n. 1592/2009/21 – in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 479, 81, 61 n. 2), 640-bis e 61 n. 9) c.p., perché il [] e il [], entrambi pubblici ufficiali (il primo perché dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta nonché r.u.p. relativo alla costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta; il secondo perché dirigente del Settore Economico e Finanziario del medesimo Comune), in concorso e previo concerto con il Sindaco di Molfetta Antonio AZZOLLINI, co-redigevano la scheda allegata alla loro nota n. 67978 del 21.11.2011 trasmessa al Ministero dell'Interno a riscontro della richiesta, formulata da quel Ministero con la nota prot. n. 85163 dell'11.11.2011, di indicazione di alcuni elementi (descrizione degli interventi da realizzare con i finanziamenti attribuiti, indicazione degli stati di progettazione, di affidamento dei lavori e di esecuzione degli stessi) necessari per l'erogazione della somma di euro 3.500.000,00 richiesta dal [] con la precedente nota n. 58001 dell'11.10.2011 a titolo di acconto sul finanziamento di euro 15.000.000,00 concesso con la Legge 13.12.2010, n. 220 (tabella E) quale contributo per l'anno 2011.

Infatti, nella scheda di cui sopra, venivano indicati i seguenti dati in relazione alle fonti di finanziamento delle opere:

- 1/A Costruzione del porto commerciale Euro 72.000.000,00, fonti di finanziamento:
 - Euro 4.389.883,64 sui fondi regionali di cui alla Legge 428/01;
 - Euro 31.476.417,02 sul limite di impegno di cui alla Legge 174/02;
 - Euro 33.025.056,05 sul limite di impegno di cui alla Legge 350/03;
 - Euro 3.108.643,29 su quota parte dei fondi di cui al D.L. 203/05 e s.m.i.
- 2/A Transazione Euro 7.800.000,00, fonti di finanziamento:
 - Euro 2.000.000,00 sulla Legge 245/07;
 - Euro 5.800.000,00 su quota parte dei fondi di cui alla Legge 203/2008.
- 3/A Dragaggi 1^a fase Euro 6.200.000,00, fonti di finanziamento:
 - Euro 6.200.000,00 su restante parte dei fondi di cui alla Legge 203/2008.
- 4/A Lavori di completamento diga foranea Euro 29.003.073,86, fonti di finanziamento:
 - Euro 2.003.073,86 sulla quota parte D.L. 203/05;
 - Euro 12.000.000,00 sui fondi di cui alla Legge 191/2009;
 - Euro 15.000.000,00 sui fondi di cui alla Legge 220/2010.
- 1/B Pista di atletica leggera e completamento blocco servizi Euro 6.000.000,00, fonti di finanziamento:
 - Euro 6.000.000,00 su restante parte dei fondi di cui al D.L. 203/2005.

Tale rendicontazione dei finanziamenti, pari ad una totale di Euro 121.003.073,86, era ideologicamente falsa, artificiosa e raggirante in relazione ai seguenti specifici punti:

1. i lavori di cui alla voce 3/A (Euro 6.200.000,00 – dragaggi prima fase) costituivano parte del progetto esecutivo dell'appalto di cui alla voce 1/A (Euro 72.000.000,00 – costruzione porto commerciale); per di più la somma di Euro 6.200.000,00, come si evince dalla determinazione dirigenziale 325 del 18.11.2010, allegata alla richiesta di erogazione della restante parte del contributo una tantum 2009 (Legge 203/2008), rappresentava la quota parte della maggiore



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

somma di Euro 6.507.779,41 di cui Euro 5.600.000,00 relativa ai lavori di dragaggio di prima fase ed Euro 907.7798,41 relativa ai lavori di realizzazione del pennello sperone. Anche questi ultimi lavori risultavano coperti dal quadro economico relativo ai lavori di cui alla voce 1/A (circostanza più volte ribadita nell'anzidetta determinazione dirigenziale 325/2010, con riferimento sia alle operazioni di dragaggio che alla realizzazione del pennello sperone);

2. nelle attestazioni di copertura finanziaria allegata alla determina n. 53 del 01.03.2010, relativa al pagamento dell'importo del risarcimento oggetto di transazione con l'A.T.I. indicata nella scheda al punto 2/A e fonte delle violazioni normative indicate al capo H), solo l'importo di Euro 1.225.540,74, degli euro 5.800.000,00 dichiarati al Ministero nella scheda, era stato pagato, come indicato nella scheda, attingendo dal capitolo 50380 relativo ai finanziamenti di cui alla Legge 203/2008.

In tal modo inducendo in errore il Ministero dell'Interno, cui inoltre occultavano la circostanza che il Comune di Molfetta aveva ricevuto per quell'opera contributi pubblici di gran lunga superiori alle effettive necessità, determinavano in data 22.11.2011 (D.M. 94706 del 22.11.2011) l'erogazione indebita al Comune di Molfetta -peraltro ai sensi della Legge 23.12.2009 n. 191 (tabella D) (e quindi in relazione al finanziamento concesso in misura di euro 12.000.000,00) e non ai sensi della Legge 13.12.2010 n. 220 (tabella E) indicata dal - della somma di euro 3.500.000,00. In Molfetta il 21.11.2011 e il 22.11.2011

AZZOLLINI Antonio,

B-6) – proc. pen. n. 1592-2009/21 – in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 323, commi 1 e 2; 81, 48-323 c.p. perché, tutti pubblici ufficiali – l'AZZOLLINI quale Sindaco del Comune di Molfetta e il quale dirigente del settore economico e finanziario del ridetto Comune, il quale segretario generale del Comune di Molfetta ex art. 97, comma 2, D. Lvo n. 267 del 2000, l' e il quali revisori dei conti (art. 234 D. Lvo n. 267 del 2000), gli altri quali assessori della Giunta Comunale- in concorso tra loro (il esprimendo il parere di competenza, gli altri partecipando alla deliberazione, i componenti del collegio dei revisori dei conti e il segretario generale omettendo l'esercizio dei poteri di competenza e quindi in violazione dell'art. 239 e dell'art. 97 comma 2 D. Lvo 18.8.2000, n. 267) nello svolgimento delle funzioni, in violazione dell'art. 165 T.U.L.E.L. (D.Lvo 18.8.2000, n. 267) e dell'art. 1, comma 76, L. 30.12.2004 n. 311, adottavano la deliberazione n. 179 del 20.9.2011 (ratificata dal Consiglio Comunale della Città di Molfetta, indotto in errore, con deliberazione n. 42 del 30.9.2011), con la quale veniva riallocata la residua somma del mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione 4463449.00, in origine di euro 33.025.056.05 (mutuo già correttamente iscritto nel bilancio 2004 sia nella Parte Entrata, Titolo V- "Entrate derivanti da accensioni di Prestiti", Risorsa 5.03.2103, Capitolo 2981, sia nella Parte Spesa, Intervento 02.09.01.01, "Acquisizione Beni Immobili", Capitolo 54302, "Lavori al nuovo porto di Molfetta (legge 350/03)") al Titolo IV delle entrate e più precisamente in "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti", Risorsa 04.02.0546, Capitolo 775 (di nuova istituzione), "mutuo porto Cassa Depositi e Prestiti". In tal modo la Giunta Municipale iscriveva il mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti -anziché al Titolo V delle Entrate ("Entrate derivanti da accensione di prestiti")- al Titolo IV ("Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") al fine di

p. 36/767

dr. F. Zecchi



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

neutralizzare gli effetti degli incassi e dei pagamenti eseguiti in favore delle imprese esecutrici dei lavori ai fini del conteggio del patto di stabilità interno del Comune di Molfetta.

Infatti, mediante detta illegittima ed illecita operazione di artificio contabile, si consentiva indebitamente a quell'Ente Territoriale di pagare le imprese esecutrici dei lavori per il nuovo porto commerciale per la rilevante somma di € 5.729.700,00, e di dichiarare ciononostante di aver rispettato quel patto, come separatamente contestato al Sindaco Antonio AZZOLLINI e al dirigente al capo B-8). La disponibilità finanziaria, infatti, veniva assicurata dall'incasso della somma di € 5.840.925,28, trasferita all'Ente dalla Cassa Depositi e Prestiti a valere sul mutuo (posizione 4463449,00), giuste reversali d'incasso allocate al Capitolo 775/2011.

Si verificava, in tal modo, la citata violazione dell'art. 165 T.U.L.E.L. (atteso che le rate di ammortamento del mutuo, seppure a carico dello Stato, risultavano pagate direttamente dal Comune di Molfetta) e, nel contempo, il ricavato del mutuo veniva iscritto tra le entrate del Titolo IV pur in assenza della condizione prevista dal citato art. 1, comma 76, della L. n. 311/2004; la norma da ultimo richiamata, infatti, dispone chiaramente che ciò possa avvenire nel solo caso in cui "le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa", mentre, nel caso di specie, le rate di ammortamento del mutuo, seppur a carico dello Stato, risultavano, come detto, pagate direttamente dall'Ente comunale; infatti, alla data di conclusione della verifica ispettiva del dott.

del S.I.F.P., del Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comune di Molfetta accertava e incassava sul Capitolo PEG 177 la somma complessiva di € 17.500.000,00 a titolo di "Contributo Stato per mutuo completamento diga foranea (L. 350/03)" e rimborsava all'Ente finanziatore, alla data del 30/06/2012, rate di ammortamento per complessivi € 18.725.000,00.

In tal modo tutti intenzionalmente procuravano al Comune di Molfetta un ingiusto vantaggio patrimoniale con correlativo ingiusto danno del Ministero dell'Interno.

In Molfetta il 20.9.2011 e il 30.9.2011

Omissis

p. 37/76
dr. F. Zecchillo
ip



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Omissis

AZZOLLINI Antonio:

B-8) - proc. pen. n. 1592/2009/21 - in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 479 (in relazione all'art. 476, comma 2, c.p.), perché in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, attestavano falsamente, nelle rispettive qualità di Sindaco e di Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Molfetta, che il patto di stabilità interno di quel Comune per gli anni 2009, 2010 e 2011 era stato rispettato.

Attestazioni false in quanto basate sulla avvenuta indebita allocazione di diverse partite contabili, sia nei servizi per conto terzi sia nella spesa in c/ capitale, che alteravano anche gli obiettivi del patto di stabilità che l'Ente territoriale era tenuto a rispettare.

In particolare:

- in relazione all'anno 2009 venivano allocate le seguenti partite contabili: spese correnti per € 74.634.92, e liquidazioni di spese in conto/capitale per € 144.574.91. Inoltre venivano altresì allocate partite bilanciate, riferite ai trasferimenti regionali, non ricomprese nelle entrate e spese finali.
- in relazione all'anno 2010 le spese finali nette in termini di competenza mista indicate non ricomprendevano i pagamenti di parte investimenti, allocati nei servizi per conto di terzi (per € 140.636.09), e le spese correnti allocate nella parte investimenti (non pagate), per complessivi € 305.927.20. Infine, nelle entrate e nelle spese finali, non venivano ricomprese partite bilanciate, riferite ai trasferimenti regionali.
- in relazione all'anno 2011 le spese finali nette in termini di competenza mista indicate non ricomprendevano la spesa corrente per € 387.222,98 (relativa alle sole regolarizzazioni contabili- d.f.b. allocate nelle partite di giro), liquidazioni di spese in conto/capitale per € 1.302.998,33 (relative ai pagamenti della spesa in conto capitale allocati nei servizi per conto di terzi). Inoltre venivano altresì allocate partite bilanciate, riferite ai trasferimenti regionali, non ricomprese nelle entrate e nelle spese finali. A ciò si dovevano aggiungere, infine, i pagamenti che l'Ente Comunale aveva disposto a valere sul mutuo Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 4463449.00), per complessivi € 5.729.70000, perchè pagamenti illegittimamente neutralizzati dall'Ente con la variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.179 del 20/09/2011.

In Molfetta il 30.8.2010, il 22.3.2011 e il 14.3.2012.

Omissis



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Omissis

AZZOLLINI Antonio:

D-1) - proc. pen. n. 1592-2009/21- in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 11) e 336, comma 2, c.p. perché, abusando dei poteri di Senatore e di Presidente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, usava violenza morale nei confronti di _____, ricercatore dell' I.S.P.R.A. (ex I.C.R.A.M.) e comunque nei confronti dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico istituito nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato alla fine dell'anno 2007 tra la Regione Puglia, il Ministero dell'Ambiente, l'ICRAM (ora ISPRA) e l'ARPA Puglia per la Definizione del Piano di Risanamento delle Aree Portuali del Basso Adriatico (mediante il Piano di caratterizzazione e

p. 39/767

Gr. F. Zecchillo



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

bonifica dagli ordigni bellici delle aree portuali del Basso Adriatico), affinché i lavori di prospezione oggetto avessero luogo partendo dal porto di Molfetta.

E ciò egli faceva nel corso della riunione del 30.06.2008 del Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico, allorquando, parlando in dialetto molfettese e proferendo parole non propriamente gentili, inveiva contro la Regione Puglia minacciando che avrebbe fatto un "casino" in Senato. All'esito di quella riunione, pertanto, si decideva di pianificare gli interventi di risanamento tenendo conto dell'urgenza di procedere alla prospezione e bonifica degli ordigni bellici nel Porto della Molfetta, giacché interessato dalla contestuale realizzazione del nuovo Porto commerciale. In Modugno il 30.6.2008 N.B. si è prescritto il 30.6.2013

AZZOLLINI Antonio

E-1) - proc. pen. n. 1592-2009/21 - in relazione al reato di cui agli art. 110, 61 n. 2) e 11), 336, comma 2, c.p. perché il primo, abusando dei poteri di Senatore e di Presidente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, istigato dal secondo con il quale dunque concorreva nel reato, usava violenza morale nei confronti di _____, dirigente del servizio ecologia della Regione Puglia, per costringerlo a rilasciare l'autorizzazione regionale ex art. 109 del D. Lvo 3 aprile 2006, n. 152 al dragaggio di "prima fase" dei fondali marini interessati dalla realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta e per influire, comunque, sul predetto _____, pubblico ufficiale. A tal fine il Senatore AZZOLLINI il 3.5.2010, oltre a chiamare telefonicamente più volte l' _____ (con il quale aveva avuto in passato plurimi diverbi, in un caso anche con tono acceso e con una interlocuzione impetuosa e spavalda), si presentava nell'ufficio dell' _____ con una decina di persone, tra cui il _____, un consigliere regionale di Molfetta ed altre persone del suo staff per sollecitare di persona l' _____ al compimento dell'atto dell'ufficio. In Bari in epoca antecedente ma prossima al 6.5.2010, data di rilascio dell'autorizzazione.

Omissis

» « » « » « » «

p. 40/767
dr. F. Zecchi



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

4. ~~La mancata completa consegna delle aree, interessate dai lavori, quale conseguenza inevitabile di altre irregolarità sopra richiamate ed illustrate.~~

~~() ricordando che il bando richiedeva la disponibilità o il possesso di particolarissimi macchinari, draghe di specifiche ed elevatissime caratteristiche, il mancato inizio dei lavori di dragaggio comporterà la possibilità che l'impresa avanzi in futuro rilevanti importi risarcitori, per fermo cantiere ed inutilizzo dei macchinari.~~

~~Il tutto comporterà rilevanti maggiori tempi e rilevanti maggiori oneri e costi".~~

Omissis

p. 42/767

dr. F. Zecchi



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

11.4.2011 del Comando Stazione di Bari del Corpo Forestale dello Stato, relativa ad autonomi fatti-reato emersi nel corso delle indagini oggetto del separato procedimento penale n. 6129-2008/21.

La notizia di reato anzidetta si riferiva, in modo particolare, alla deliberazione n. 30 del 18.3.2011 con la quale la Giunta Comunale di Molfetta, in relazione all'appalto per la costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta, aveva autorizzato il direttore dei lavori "a redigere la 2^a perizia suppletiva e di variante sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale medesima con deliberazione n. 258 dell'11.10.2010 e sulla base delle risultanze della riunione del comitato di coordinamento tenutasi presso la Regione Puglia l'1.2.2011 a parziale modifica delle indicazioni impartite al r.u.p. con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 2.3.2009".

In particolare il Corpo Forestale dello Stato evidenziava che lo stralcio di una parte delle opere originariamente progettate, disposto con la deliberazione del 18.3.2011 sopra citata, si era reso necessario a cagione della impossibilità, perfettamente conosciuta *ex ante*, di bonificare dagli ordigni bellici per il successivo dragaggio la corrispondente parte di fondale, così da non fermare i lavori, in tal modo evitando ulteriori transazioni con l'A.T.I. appaltatrice e la sospensione dei milionari finanziamenti pubblici:

"(...) Il progetto così come pensato e approvato era oggettivamente irrealizzabile anche solo semplicemente per i motivi, che anche il RUP relaziona, e che riportano alla presenza conclamata di enormi quantità di ordigni bellici nel porto che doveva indurre, chi di dovere, alla bonifica dello stesso prima ancora che alla realizzazione della struttura.

Inoltre, con le scelte dell'Amministrazione comunale alla fine eventualmente si vedranno realizzate opere non conformi al progetto approvato e ad oggetto di gara e quindi in realtà da assoggettare a nuovo iter autorizzativo a prescindere dal limite del 5% in variante concesso dalla norma; non si parla di variante delle opere ma di stralcio di parti sostanziali di esse.

Le opere ancora da realizzare e considerabili residuali rispetto a quanto approvato, molto banalmente, provocheranno anche un'impossibilità di utilizzo delle strutture da parte di natanti, più grandi, a servizio dei quali veniva invece ipotizzata la nuova strutturazione delle banchine a cassoni, peraltro adeguata alla nuova normativa tecnica di attuazione, senza che tali natanti possano realmente entrare in porto a causa di un pescaggio non adeguato.

Il dragaggio, non ancora effettuato, di seconda fase, creerebbe allo stato delle cose solo una sorta di buca nei fondali che all'interno del porto sarebbero più profondi di quelli immediatamente esterni e quindi comunque non accessibili.

In realtà si stanno eseguendo delle opere che, visto quanto in atti, non servono a nessun cambio di utenze marittime.

Pertanto, stante tutto quanto sopra esposto, considerata la valenza penale di quanto sin qui rappresentato, a parere dello scrivente si ravvisano, da parte dei sopra nominati a vario titolo, le seguenti condotte che sostanziano le violazioni di norma in intestazione esplicitate:

Truffa aggravata ai danni dello stato concretizzata da accordo fraudolento che prevede l'attuazione dell'appalto, nonostante la presenza di elementi ostativi, mettendo in atto artifici e raggiri affinché potessero essere rimossi tutti gli ostacoli che avrebbero potuto impedire l'aggiudicazione dello stesso e l'utilizzo dei relativi finanziamenti.

Quanto sopra determina i seguenti comportamenti illegittimi e fraudolenti:

1. Dissimulazione ed occultamento dello stato e del posizionamento del punto SIC con consumazione del reato di falso avverso la reale perimetrazione dello stesso;

p. 7

dr. F. Zecchini



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

2. Dissimulazione ed occultamento dei reali dati della bonifica che doveva essere preventivamente effettuata in quanto l'area oggetto dei lavori si presentava oggettivamente e in maniera risaputa in una situazione di difficile bonifica se non attraverso lavori di durata almeno decennale (fine dei lavori pronosticata per l'anno 2015) da parte esclusiva del Nucleo SDAI della Marina Militare;
3. Artificioso utilizzo di certificazione, non vera, per sostenere fittizia avvenuta bonifica dei fondali del porto, interessati dai lavori, dalla presenza di ordigni bellici;
4. Frode in pubbliche forniture, finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, che ha comportato, a fronte dell'impossibilità reale di dare corso ed ultimazione all'appalto, in esecuzione di unico e medesimo disegno criminoso, anziché sospendere i lavori con conseguenziale perdita dei flussi di danaro pubblico, a formalizzare, senza rendere la necessaria pubblicità all'atto, la stipula, con l'appaltatore, di atto di transazione per l'erogazione di ingiustificabile importo, pari a € 7.800.000, costituente in realtà ingiusto profitto per l'A.T.I. appaltatrice;
5. Infine, proprio perché trattasi di progetto inattuabile, si dispone stralcio in riduzione delle opere in appalto non eseguibili a seguito della inevitabile bonifica da ordigni bellici, finalizzato al mantenimento del rapporto in essere per conseguire i benefici delle erogazioni di danaro pubblico. (...)"

Omissis



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Omissis

§2 — LE CONDOTTE DELITTUOSE COMPLESSIVAMENTE ACCERTATE. -

Nella richiesta di misura cautelare in atti del P.M. e nella relativa ordinanza di applicazione di misure cautelari da parte del G.I.P. depositata in data 24.09.2013 si legge quanto (virgolettato ".....") qui di seguito si riporta²⁸

.....

Gli elementi di prova scaturiti dalle investigazioni svolte nell'ambito dei due connessi procedimenti penali, in origine distinti, contrassegnati dai nn. 1592-2009/21 e n. 2629-2011/21 consentono di ritenere sussistente, allo stato, il *fumus* dei reati paritamente indicati in epigrafe, costituenti, nel loro complesso, una condotta criminosa *ab initio* orientata dal Sindaco *pro tempore* Antonio AZZOLLINI (che a tal fine criminoso si avvaleva delle qualità e dei poteri che rinvenivano dalle cariche di Senatore della Repubblica e di Presidente della Commissione Bilancio del Senato per conculcare i dirigenti regionali e ministeriali competenti, e strumentalizzava il segretario generale , il r.u.p. nonché dirigente del settore dei Lavori Pubblici , il dirigente del settore finanze e gli assessori componenti le Giunte Comunali avvicendatesi nel tempo), ad ottenere indebitamente dal Ministero dell'Interno a vantaggio dell'Ente Comunale (nonché del pari indebitamente a trattenere e a distrarre per finalità diverse da quelle oggetto dei finanziamenti, in quelle compresi indebiti pagamenti di corrispettivi a fornitori del Comune, indebita corresponsione di incentivi al personale comunale, e falsificazioni dei bilanci di previsione dell'ente territoriale) - omettendo le rendicontazioni o presentando rendicontazioni ideologicamente false - finanziamenti pubblici plurimilionari per la realizzazione di un opera pubblica (completamento della diga foranea e ampliamento del porto marittimo e commerciale di Molfetta) di fatto ineseguibile per la presenza sul

²⁸ (vd. pp. 82-92 richiesta P.M.).



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

fondale marino da dragare di migliaia di ordigni residuati bellici; presenza ben conosciuta *ex ante* nella sua effettiva entità (anche dall'A.T.I. appaltatrice delle opere e segnatamente dal direttore tecnico di appalto geometra _____, A.T.I. che ciononostante otteneva nel febbraio 2010 un risarcimento danni da ritardo in misura pari a 7.800.000 euro ...) ma sottaciuta nella sua reale rilevanza all'ente erogatore dei finanziamenti, cui veniva inoltre occultata, attraverso le false "validazioni" dei progetti definitivo ed esecutivo poste in essere dal responsabile unico del procedimento ing. _____.

_____, l'assenza, quantomeno nelle fasi dall'approvazione del progetto esecutivo in poi, degli atti autorizzatori e delle valutazioni ambientali (v.a.s. e v.i.a.) necessari per la realizzazione dell'opera progettata sotto il triplice profilo urbanistico-paesaggistico-ambientale, con abusiva trasformazione urbanistica (in assenza della del pari necessaria variante dello specifico piano regolatore) dell'area portuale interessata dai lavori appaltati.

Tutte le condotte attive ed omissive costituenti la descritta progressione criminosa e obiettivo della organizzazione criminosa a tal fine costituita promossa ed organizzata dall'AZZOLLINI, dal _____, dal _____, dal _____ e dal _____ come da specifica contestazione *sub* capo A), verranno di seguito analizzate nel dettaglio e pertanto, in relazione a ciascuna e alle corrispondenti persone sottoposte alle indagini, saranno indicati i corrispondenti elementi di prova a carico.

Qui, tuttavia, è opportuno riportare immediatamente, perché descrivono icasticamente la situazione politico-amministrativa di Molfetta negli anni di sindacato del Senatore Antonio AZZOLLINI e il meccanismo "amministrativo" illecitamente costruito dal quartetto AZZOLLINI- _____ - _____.

_____, alcuni stralci delle sommario informazioni testimoniali rese in data 10.7.2012 ai pubblici ministeri Michele Ruggiero (proc. pen. n. 1592-2009/21) e Antonio Savasta (proc. pen. n. 2629-2011/21) dall'avv. _____, dimessosi dalla carica di vice Sindaco del Comune di Molfetta con delega all'urbanistica il precedente 2.7.

Omissis



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Omissis

§3 — SULLA RILEVANZA E LA NECESSITÀ DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E DEI TABULATI DI COMUNICAZIONE ALLE QUALI HA PRESO PARTE UN MEMBRO DEL PARLAMENTO: IL SENATORE AZZOLINI ANTONIO -

[1.] Il P.M. ha formulato istanza al G.I.P. di inoltrare al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'utilizzo nei confronti della persona sottoposta ad indagini, Sen. Antonio Azzolini, delle intercettazioni e dei tabulati telefonici:

RIT. 272/10 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1592/2009:

- progr. 400 del 04.05.2010 ore 11:53:44;
- progr. 416 del 04.05.2010 ore 13:53:03;
- progr. 417 del 04.05.2010 ore 13:55:44;
- progr. 467 del 04.05.2010 ore 18:13:34;
- progr. 604 del 06.05.2010 ore 12:04:06;

RIT. 273/10 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1592/2009:

- progr. 484 del 04.05.2010 ore 09:53:04;
- progr. 589 del 04.05.2010 ore 18:12:40;

TABULATI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1592/2009 in relazione al traffico telefonico dell'utenza mobile n. _____ in uso ad _____ (la cui acquisizione è stata disposta dal P.M. con decreto n. 1592/09 R.G.N.R. mod. 21 del 07.05.2010 ed ha riguardato il periodo dal 03.05.2010 al 06.05.2010); dalle ore 13:55:31 alle ore 13:56:19 del 04.05.2010 n. 3 tentativi di chiamata da parte di utenza mobile risultata essere intestata al sen. Antonio Azzolini.

RIT. 245/11 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2629/2011:



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

- progr. 3573 del 06.10.2011;
- progr. 3023 del 27.09.2011;
- progr. 2443 del 14.09.2011;

ritenuta la necessità di utilizzare le conversazioni intercettate e i tabulati acquisiti, riportati nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali depositata in data 24.09.2013.

[2.] Nella prima memoria difensiva depositata in data 30.10.2013 nell'interesse della persona sottoposta alle indagini, Senatore ANTONIO AZZOLINI, si eccepisce, fondamentalmente, la violazione dell'art. 4 della L. n. 140 del 2003.

In particolare e in primo luogo si sostiene la carenza di motivazione dell'istanza del P.M., limitatosi, questi, a richiedere l'attivazione della procedura di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della L. n. 140/2003, senza indicare la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti legali richiesti dalla predetta norma, onde la nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., ovvero quella, relativa, ai sensi dell'art. 181, c.p.p., della procedura avviata dal P.M.

[2.1] Nel merito, si eccepisce l'inutilizzabilità di tutte le captazioni operate in quanto - come detto - in violazione dell'art. 4 della L. n. 140 del 2003; in particolare, perché, le stesse, si sostiene, indirettamente eseguite, e non casuali, nei confronti di un membro del Parlamento, dal momento che il Senatore ANTONIO AZZOLINI, nel procedimento 1592/09-21, risultava indagato sin dal 09.02.2010, onde "già da allora il ruolo e le azioni allo stesso attribuite avevano una chiara chiave di lettura investigativa o, per lo meno, viravano decise verso la sua persona", così come peraltro si rilevava - si sostiene ancora nella memoria - dall'incipit delle richieste di intercettazioni telefoniche ovvero da quelle di proroghe delle stesse.

Il ruolo rivestito dall'AZZOLINI nella realizzazione del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta - Senatore della Repubblica nonché Presidente della Commissione Bilancio del Senato e Sindaco della Città di Molfetta - avrebbe necessariamente portato lo stesso - si assume - ad avere contatti con i principali interlocutori, privati o incaricati di una pubblica funzione, coinvolti nella realizzazione dell'appalto pubblico; di talché, la Procura della Repubblica di Trani sapeva benissimo, ovvero non poteva non sapere, che, intercettando i predetti interlocutori/conversatori, avrebbe intercettato anche il Senatore.

Indi, si legge testualmente a p. 5 della memoria, "In ragione delle argomentazioni appena spese nonché della circostanza secondo cui l'utenza che veniva dagli altri indagati contattata era quella n.

, in esclusivo ed unico utilizzo del Senatore Azzolini, doverosa, in quanto imposta dalla legge e dalla univoca interpretazione resa della stessa da parte dei giudici delle leggi e di legittimità, avrebbe dovuto essere la preventiva richiesta al Senato ai sensi dell'art. 4 Legge cit."

Insomma, "la inevitabile e chiaramente prevedibile finalizzazione di captare anche conversazioni del parlamentare odierno indagato", attraverso la captazione delle telefonate dell'ing.

, dirigente dei lavori pubblici del Comune di Molfetta e R.U.P. del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta, e di _____, legale rappresentante della appaltatrice dei lavori, non avrebbe potuto, in questa sede, che determinare la declaratoria di inutilizzabilità delle captazioni in questione.

[2.2] Erano da considerare inutilizzabili per violazione dell'art. 4 della L. n. 140 del 2003 anche le captazioni di cui al



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

RIT. 245/11 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2629/2011:

- progr. 3573 del 06.10.2011,
- progr. 3023 del 27.09.2011,
- progr. 2443 del 14.09.2011,

in quanto concernente l'utenza di _____, quale collaboratore del Sindaco Senatore ANTONIO AZZOLINI (come indicato - sempre secondo l'assunto difensivo - a p. 84 dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari personali e reali).

[3.] In occasione dell'udienza del 09.01.2014, nell'interesse dell'AZZOLINI, veniva presentata una seconda memoria.

In particolare, si rilevava in questa, in primo luogo, che, come da attestazione in data 12.12.2013 del direttore amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il Senatore AZZOLINI risultava iscritto, sin dal 16.03.2009, nel registro degli indagati con riferimento al reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 9, 416, comma 1, commesso in Molfetta in data 06.09.2006 e permanente sino al 29.10.2012, nel procedimento 1592/09-21 (rit. nn. 272/10 e 273/10).

Inoltre, l'esame dei fascioletti relativi alla richiesta d'intercettazioni telefoniche, rit. n. 272/10 e rit. n. 273/10, evidenziava l'assoluta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e dei tabulati in questione, in quanto l'organo inquirente era all'epoca perfettamente consapevole che avrebbe intercettato il Senatore, come in vero si evinceva (si riporta testualmente dalla memoria difensiva) dall' "annotazione di P.G. - G.d.F. del 26.04.2010 prot. n. 0216572/10 a pag. 5", che, "nel sottoporre al PM l'opportunità di sottoporre ad intercettazione con carattere d'urgenza, tra le altre, l'utenza n. _____ in uso a _____, così scrive: In considerazione del contenuto della trascrizione integrale della conversazione n. 65 del 23.04.2010 - R.I.T. 201, delle ore 16:35:32, utenza chiamata n. _____, in uso a _____, utenza chiamante nr. _____

in uso a _____, nel corso della quale si fa esplicito riferimento ad un incontro con il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, finalizzato ad esaminare le modalità di presentazione ed il contenuto di una perizia da sottoporre al medesimo Consiglio, in ordine alla prosecuzione dei lavori del porto di Molfetta (BA)", ometteva "il fatto che i due interlocutori discutevano proprio del fatto che il Senatore, lui e solo lui, neppure il RUP era a conoscenza di ciò, si sarebbe attivato per un «contatto col presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici»".

Nel resto si riportava sostanzialmente a quanto dedotto nella prima memoria.

[4.] Il P.M., nella memoria depositata il 09.01.2014, deduceva l'insussistenza della eccepita nullità, perché l'istanza era di per sé motivata, non foss'altro per il riferimento in essa all'ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali e reali del G.I.P., che aveva disposto il sequestro preventivo del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta, notificata anche all'AZZOLINI, il quale, venuto a conoscenza del provvedimento - peraltro mai impugnato dallo stesso -, aveva avuto piena contezza della rilevanza e della necessaria utilizzazione delle intercettazioni telefoniche e dei tabulati in questione.

Inoltre, rilevava il P.M. - in relazione ad un'altra eccezione sollevata dall'interessato circa la mancata tempestiva autorizzazione del GIP ad estrarre copia degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche - che, anche in considerazione del rinvio disposto in data 7 novembre 2013, l'indagato e il suo

p. 745/767
dr. F. Zepollu



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

difensore, sin dal 30.10.2013, avevano ricevuto dal Giudice l'autorizzazione ad estrarre copia degli atti relativi ai fascicoli rit. nn. 272/2010 e 273/2010.

Le utenze di cui ai rit. nn. 272/2010, 273/2010 e 245/2011 sopra indicati appartenevano ed erano in uso a e a , e non a , e dai provvedimenti di autorizzazione si evinceva chiaramente e "in modo inequivocabile che i relativi atti di indagine erano diretti ad accedere «in concreto» unicamente nella «sfera delle comunicazioni» di due personaggi «chiave» della complessa vicenda delittuosa per cui si procede siccome principali responsabili dei relativi procedimento amministrativo (il) e contratto di appalto (il) nonché effettivi ed esclusivi utilizzatori delle utenze telefoniche captate", sicché nessuna rilevanza poteva avere la circostanza che tra le persone sottoposte alle indagini figurasse sin dall'inizio delle operazioni di intercettazione il Senatore, unicamente per il reato di cui agli artt. 110-323 c.p. (iscritto il 16.03.2009) e non per il reato di cui all'art. 416 c.p., iscritto - diversamente da quanto riportato nella seconda memoria difensiva - a carico del Senatore soltanto in data 05.08.2013, mentre si indagava per il predetto reato (ex art. 416 c.p.) nei confronti dei nominati e (iscritti il 23.03.2010).

Lo stesso discorso doveva valere per i tabulati delle telefonate del funzionario regionale , interlocutore, soltanto, del R.U.P., ing.

Insomma, era da escludere che mediante le captazioni in questione si fosse voluto, *ab initio*, captare, indirettamente, le conversazioni del Senatore AZZOLINI, le stesse dovendosi ritenere, a prescindere dalla forma (eventualmente impropria) utilizzata dall'istante, nella sostanza meramente casuali ovvero fortuite.

l. L'istanza del P.M. è fondata per le ragioni e nei limiti che di seguito saranno esposti.

⊕ In primo luogo si deve rilevare - come peraltro risulta dal verbale stenotipico in data 7 novembre 2013 - che l'indagato ANTONIO AZZOLINI e il suo difensore, sin dal 30.10.2013, furono messi in condizione (in verità autorizzati sin dal 25.10.2013, come da attestazione del cancelliere in atti) di estrarre copia degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche di cui ai rit. 272/10 e 273/10 e che il termine venne peraltro prolungato sino al 9 gennaio 2014, data, questa, della seconda udienza. Indi, nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata né di conseguenza alcuna nullità si è consumata.

⊙ L'art. 6, 2° comma, della L. n. 140 del 2003, prevede l'istanza di parte (in questo caso il P.M.) per l'attivazione del relativo sub-procedimento.

La norma non prevede che la stessa debba essere motivata e che l'omessa motivazione sia prevista a pena di nullità

Non si comprende come la dedotta e presunta omessa motivazione possa rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 178, 1° comma, lett. c), c.p.p., che prescrive a pena di nullità (sempre) "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante", né, d'altronde, in quali termini possa essere annoverata tra le nullità relative.



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

In ogni caso, la richiesta del P.M. non soltanto viene motivata dalla necessità di acquisire le intercettazioni e i tabulati telefonici in questione nei confronti della persona sottoposta ad indagini ma la stessa contiene anche un esplicito riferimento alla corposa ordinanza di applicazione del sequestro preventivo del cantiere relativo al Nuovo Porto Commerciale di Molfetta, notificata per tempo anche all'indagato ANTONIO AZZOLINI, nel corpo della quale sono indicate le captazioni e i tabulati telefonici da acquisire in relazione alle condotte penalmente rilevanti in essa riportate e alle fonti di prova sulle quali queste si fondano.

L'interessato, quindi, ha avuto piena contezza non soltanto della necessità di tale acquisizione ma anche della rilevanza delle stesse captazioni, tant'è che nelle due memorie depositate mai si contesta la rilevanza e la necessità della loro utilizzazione.

Nessuna nullità, quindi, dell'istanza del P.M.

③ La disciplina prevista dall'art. 6 della L. n. 140 del 2001, come si rileva dalla sent. n. 390 del 23.11.2007 della Corte Costituzionale, si applica anche nei procedimenti penali che coinvolgono lo stesso parlamentare (sent. cit., p.to 2, 4° al.: *"In base al disposto del comma 1, peraltro, presupposto di operatività della disciplina ora descritta è che l'intercettazione occasionale del deputato o del senatore avvenga «nel corso di procedimenti riguardanti terzi»: donde il dubbio circa il regime applicabile allorché la captazione fortuita abbia luogo in procedimenti che – come quello a quo – coinvolgano lo stesso parlamentare, unitamente ad altri soggetti. Ad avviso del rimettente, simili intercettazioni rimarrebbero egualmente soggette alla disciplina dell'art. 6, stante il carattere residuale che la stessa assume, negli intenti del legislatore, rispetto alla previsione dell'art. 4, di per sé non riferibile alle captazioni considerate (lex minus dixit quam voluit). Questa lettura non è implausibile: non solo perché conforme alla corrente prassi parlamentare in tema di autorizzazioni e recepita, altresì, dalla giurisprudenza di legittimità; ma, anche e soprattutto, in considerazione della oggettiva problematicità delle possibili alternative esegetiche"*).

La norma costituzionale (art. 68, 3° comma) e quella ordinaria in questione (art. 6 L. n. 140 del 2003) mirano a salvaguardare *"le funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività"* (C.Cost. sent. cit.); in particolare, quel che conta *"non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi"*, dal momento che *"la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni"* (C.Cost. sent. cit.), di talché, dall'ambito della specifica garanzia del parlamentare *"non esulano, dunque, le intercettazioni «indirette», intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali; ma più propriamente, le intercettazioni «casuali» o «fortuite», rispetto alle quali - proprio per il carattere impreveduto dell'interlocuzione parlamentare - l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza"* (C.Cost. sent. cit.).



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

E' compito del Giudice, ex art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, indicare "gli elementi su cui la richiesta si fonda - ovvero, «da un lato, le specifiche emengenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare» - e che la asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010) " (C.Cost. sent. n. 74 del 2013), dal momento che "nell'apprezzare i requisiti di legalità costituzionale della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni e, segnatamente, il requisito della necessità, la Camera - come si è anticipato - non può sostituirsi al Giudice per le indagini preliminari nella «valutazione circa la sussistenza, in concreto, della necessità», giacché questa «spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria», ma deve valutare la coerenza tra la richiesta e l'impianto accusatorio e, in particolare, se l'addotta necessità sia stata «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010) " (C.Cost. sent. n. 74 del 2013).

Il decreto autorizzativo di cui al rit. 272/10 del 28.04.2010 vedeva sì indagato nello stesso procedimento il senatore ANTONIO AZZOLINI, ma per un reato, quello di cui agli artt. 110-323 c.p. (in Molfetta da ottobre 2006 ad epoca antecedente e prossima al febbraio 2009 - iscritto il 16.03.2009), diverso da quelli (416, 353 co. 2, 356, 319, 321, c.p., commessi in Molfetta da ottobre 2006 ad epoca antecedente e prossima al febbraio 2009 con permanenza all'attualità) in relazione ai quali, sussistendo gravi indizi, veniva richiesta ed autorizzata l'intercettazione telefonica (.....) in uso a

Nel corpo del decreto del GIP (che richiama *per relationem* la richiesta del P.M.) l'intercettazione richiesta ed autorizza risulta diretta, esclusivamente, sulla base dei plurimi elementi di conoscenza acquisiti e penalmente rilevanti, a captare le comunicazioni di quello che all'epoca non poteva non risulta e apparire agli investigatori e agli inquirenti quale principale ed unico responsabile dell'intera vicenda tecnico-amministrativa relativa all'appalto pubblico del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta, ossia, come la stessa denominazione lo dimostra, il Responsabile Unico del Procedimento, al quale, in associazione ovvero in concorso con gli altri indagati diversi dall'AZZOLINI (indagato, come detto, per altro), erano imputabili i reati in relazione ai quali veniva richiesta ed autorizzata l'intercettazione telefonica della sua utenza.

E' dunque nell'ambito della predetta intercettazione autorizzata - iniziata il 27.04.2010 e terminata il 25.06.2010 - che sono state captate le occasionali ovvero fortuite nonché imprevedibili comunicazioni del R.U.P. con il Senatore nonché sindaco della cittadina adriatica.

In verità, si è trattato di solo cinque conversazioni telefoniche nell'arco di durata di quasi due mesi dell'autorizzazione alle captazioni: circostanza, questa, che dimostra inequivocabilmente, e non poteva essere altrimenti in considerazione dei diversi ruoli istituzionali svolti dai due nell'ambito dell'amministrazione cittadina e in particolare in relazione all'illecito appalto in questione, la non abitualità delle frequentazioni e delle comunicazioni tra i due interlocutori al telefono, e quindi l'occasionalità, o se vogliamo la fortuità, delle captazioni delle quali si chiede l'utilizzazione.

V'è anche da rilevare che dalla documentazione prodotta dal P.M. all'udienza del 9 gennaio 2014 risulta che il Senatore soltanto in data 30.04.2012 veniva iscritto anche per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 316 ter, 640 bis, 640 cpv. n. 1, 48-481, 479, 317, 437, c.p. (in Molfetta ed altre località dal 2006 al giugno 2010), quando, cioè, le operazioni d'intercettazione telefonica erano da tempo



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

concluse, e, in data 05.08.2013 (l'ultimo aggiornamento cui si riferisce l'attestazione prodotta dalla difesa della persona sottoposta alle indagini), per il reato di cui all'art. 416 c.p.

Le stesse considerazioni valgono per le intercettazioni telefoniche autorizzate con il rit. 273/10 del 28.04.2010 sulla utenza mobile n. _____ intestata alla _____ di Ravenna e in uso a _____

_____, principale responsabile, questi, del contratto di appalto in questione e direttore tecnico d'appalto, iniziate il 27.04.2010 e terminate 25.06.2010, rispetto alla cui posizione nell'ambito dell'appalto era impensabile un qualsiasi rapporto istituzionale dello stesso con il sindaco nonché Senatore ANTONIO AZZOLINI, quanto piuttosto con il R.U.P., tant'è che nel corso dell'intero periodo di durata delle captazioni soltanto due di queste vedranno quale interlocutore il parlamentare, a dimostrazione della non abituale frequentazione dei due e quindi della occasionalità di quelle captazioni; sicché, devono ritenersi destituite di fondamento le nebulose osservazioni a p. 2 della seconda memoria difensiva a proposito dell'annotazione di P.G. - G.d.F. sopra richiamata: sarebbe stato più logico - rileva il Giudice - nell'ottica della prospettazione del difensore dell'AZZOLINI - ossia la consapevole finalizzazione delle intercettazioni alla captazione indiretta e non occasionale delle conversazioni del parlamentare - intercettare direttamente le conversazioni telefoniche del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il quale si sarebbe dovuto incontrare il Senatore, all'insaputa, peraltro, come nella stessa memoria stigmatizzato, del _____ /R.U.P., l'utenza del quale, come ancora una volta nella memoria indicato, si chiedeva in quell'annotazione di P.G. di intercettare "con carattere d'urgenza".

Ed ancora, con il rit. 245/11, decreto di autorizzazione del 07.05.2011, nel procedimento n. 2629/2011, relativo all'utenza n. _____ in uso a _____, si sono intercettate le comunicazioni di questi e non quelle del collaboratore del Senatore,

Le intercettazioni in questione sono state attivate alle ore 11,43 del 29.06.2011 e chiuse alle ore 24,00 del 09.03.2012.

Nel corso di questo lungo periodo (oltre otto mesi) soltanto tre captazioni hanno visto quale interlocutore del _____ il parlamentare, a dimostrazione della non abitualità delle frequentazioni e delle comunicazioni dei due e quindi della occasionalità delle captazioni delle quali si chiede l'utilizzazione.

Insomma, ci sembra evidente che l'intento non era certo quello di captare le comunicazioni del parlamentare ma quello di captare le comunicazioni dei principali responsabili del mega-appalto; d'altronde, in che modo, in questo caso, volendo intercettare le comunicazioni dei due, ci si sarebbe dovuti munire preventivamente del *placet* della Camera di appartenenza dell'AZZOLINI non è chiaro.

E' vero, il decreto di autorizzazione di cui al rit. 245/11 (composto di due fogli) non risulta sottoscritto dal Giudice (soltanto nel secondo foglio, però, mentre risulta sottoscritto nel primo), ma il provvedimento risulta depositato in cancelleria come proveniente dal Giudice, e l'atto di deposito è un atto pubblico fidefacente.

Inoltre, lo stesso decreto di autorizzazione risulta più volte prorogato: circostanza, questa, che ne conferma la piena validità originaria.

④ Nel paragrafo n. 2 (§2) che precede, e nei vari sub-paragrafi successivi a quello, sono stati partitamente indicati i diversi capi d'imputazione contestati, con le relative norme penali violate;



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

sono stati inoltre riportati i numerosi elementi di prova acquisiti, e quindi le emergenze probatorie disponibili, sulla base delle quali sono stati formulati i capi d'accusa; indi, la successiva (in relazione a ciascun capo d'imputazione e alle prove acquisite) valutazione del Giudice in ordine alla fondatezza dei quei capi d'accusa in quanto concretamente e ragionevolmente (allo stato) provati.

Nella trama probatoria come acquisita si inseriscono le intercettazioni telefoniche che vedono coinvolto il parlamentare e che sono state riportate nella disamina delle diverse condotte delittuose contestate.

In tale disamina (cui peraltro si rimanda) si è ritenuta la non irrilevanza delle intercettazioni telefoniche in questione, fortuitamente captate, che coinvolgono il parlamentare.

RIT. 272/10 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1592/2009:

- progr. 400 del 04.05.2010 ore 11:53:44;

: *Tu il messaggio l'hai letto quello che ti ho mandato il nome? (n.d.r. SMS con cui gli comunica il nominativo della dottoressa ...).*

Azzollini: *siamo assoggettati ai voleri del mondo intero. Va bene!*

: *Che dobbiamo fare eee ... tu mi mi fai sapere se riesci a prendere appuntamento e a che ora, così io mi mi regolo per ... a che ora partire.*

Azzollini: *Entro oggi cerco di farti sapere a che ora prendo appuntamento con quelli, va bene?*

: *Va bene, va bene.*

Azzollini: *Prima delle qua ... io comunque a ..., nonostante quello che dicevano quelli, gliel'ho detto che alle quattro viene ... così siamo tutti, se no ...*

: *Si ma ... (si accavallano le voci) ... si ma è opportuno che ... con lo ... con lui, con ... non ... cioè dopo ne parliamo noi, con lui ... ma diciamo ... sarebbe opportuno ...*

Azzollini: *...*

: *Vabbè, decidi tu come vuoi fare!*

Azzollini: *(Incomprensibile) ... nu ... perdiamo il triplo del tempo si si come si inalberano tutti, noi dobbiamo cercar di ottenere, domani, se non ho capito male, anche l'autorizzazione ad avere il bacino dove dici tu, diciamo. Dove dici tu e ...*

: *Questo è quello che dobbiamo sistemare con ..., questo è importante perché ... si deve porre poi ... (incomprensibile, conversazione disturbata) ... verso questo problema.*

Azzollini: *Dopo le transazioni ognuno deve avere il suo ... il suo, diciamo, beneficio. quindi non ... allora vabbè questo non è un problema. Invece ti dico, se riusciamo ad averla anche prima o subito dopo la riunione con i beni culturali, cosicché domani si fa un pacchetto completo.*

: *Eh sì, si si si, questo è importante ...*

Azzollini: *... così li vedi.*

: *... perché io poi, alla settimana prossima vado a Ta ... una volta che sistemo Roma e Roma mi mi apre la strada a Taranto, io, poi, vado a Taranto e e risolvo il discorso, definitivamente, a Taranto anche (n.d.r. presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia).*

Azzollini: *Vabbè, vabbè. Ma noi vediamo di farlo già da da domani, poi ti dirò tutto.*

: *Certo!*

Azzollini: *Chi incontriamo e che riusciamo a fare.*

: *Vabbè io mo' sto andando in Regione ...*

Azzollini: *Vedi di andare a prendere l'autorizzazione da questi della Regione se no ... (incomprensibile) ...*

: *Io adesso sto andando, Antonio, ti faccio sapere dopo quando finisco ...*

Azzollini: *Mi fai sapere dopo, ok.*

: *Ok.*

L'intercettazione telefonica che precede dimostra il particolare vincolo associativo/collusivo che legava il parlamentare al ..., e viceversa (il quale ...), come si rileva da un'altra conversazione telefonica sopra riportata che non concerne il parlamentare, stigmatizzava il



TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

particolare legame che lo legava a questi: "non lo posso abbandonare io"), nella veste, costui, di responsabile del contratto di appalto e di direttore tecnico d'appalto, e al _____, nella veste, questi, di R.U.P.; ed ancora di più dimostra, la predetta intercettazione, che il parlamentare (Sindaco di Molfetta) era perfettamente consapevole che la transazione da sette milioni e ottocento mila euro aveva procurato un particolare ed ingiusto vantaggio patrimoniale alla appaltatrice e che questa pertanto doveva sottostare ai voleri della stazione appaltante.

La stessa intercettazione peraltro risulta sintomatica delle accertate indebite pressioni (si vedano i relativi plurimi atti d'imputazione) del parlamentare nei confronti dei rappresentanti dei diversi organi istituzionali.

L'intercettazione, quindi, risulta chiaramente rilevante e necessaria; indi, non implausibile - la necessità e la rilevanza di quella - alla luce dell'impianto accusatorio in ipotesi formulato e come comprovato.

- progr. 416 del 04.05.2010 ore 13:53:03;

Azzollini: Pronto.
: Antonio vedi che _____ non vuole ... dice che se ne deve andare e non vuol firmare.
Azzollini: Chi è?
: _____
Azzollini: Cose da pazzi ...
: Ho fatto il macello per ... ho fatto il macello per recuperare il parere dei Lavori Pubblici, sai quella cosa che avevano detto ieri, quando ho raccolto tutto ... mo' stava nel corridoio l'ho beccato ad _____, gli ho detto: un attimo quando mi mette una firma; ha detto [_____]: no me ne devo andare mo'...; poi, ho insistito, ha detto [_____]: mo' mi metto a gridare.
Azzollini: Ahhhhh! _____, quello qualche volta gli devo dare due cazzotti ... dammi il numero, scusa va ...
: Sì...(n.d.r. cerca sulla rubrica il numero di telefono di _____).
Azzollini: E perchè s'è messo a gridare?... (voci in sottofondo).
: (n.d.r. gli detta il numero di telefono di _____).....
Azzollini: Tre tre...
: _____
Azzollini: Com'è? _____? ...Pronto.
: _____
Azzollini: Tre tre ... ?
: _____
Azzollini: _____
: _____
Azzollini: Vabbè.
: E mo' che ha fatto, se n'è andato o sta là?
: Senti, dovrebbe stare mo' mo' per uscire perchè qui la cosa...deve stare ancora fuori, prima...comunque, diciamo, volendo può tornare indietro, se vuole!
Azzollini: Vabbè, vabbè mo' provo a telefonare, vabbè.
: Ok, vabbè, ciao.

- progr. 417 del 04.05.2010 ore 13:55:44;

: _____
: Eh! ciao, dimmi tutto.
: Ma te ne sei andato?
: Eh senti ... sai ... mangio.
: Eh?



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

: Sto mangiando.
 : Ah! Stai mangiando? Ho capito!
 : So so arrivate ... è arrivata la nota di ... (incomprensibile)?
 : Sì sì sì, sta sulla tua scrivania.
 : Vabbene ... ma ha scritto qualche altra prescrizione?
 : No no no, niente, niente, niente.
 : Vabbene e ... e niente lo ho già stampato tutto, con le modifiche di quello, la devo far firmare appena
 rientro ad
 : E quando rientra?
 : Eh ... perchè sta fuori?
 : Sì, si se n'è andato.
 : Senti e ... che che che ne so io, mo' lo chiamo, io rientro ... fammi rientrare e...
 : Ma tu non stai qua a mangiare?
 : No, sono uscito.
 : Ah, sei uscito.
 : Eh!
 : Senti, allora ... allora , senti, facciamo una cosa.
 : Dimmi, dimmi.
 : Tu, cerca di beccarlo ad
 : Sì.
 : Aspe' che ho il Sindaco in linea, aspetta un attimo mo' ti richiamo, mo' ti richiamo ..
 ... (Chiamata entrante da parte del Sindaco Azzollini) ...
 : Antonio dimmi ... Pronto?
Azzollini:
 : Eh.
Azzollini: C'aveva tutto spento, non non ...
 : Ah, ho capito. Vabbè io mo' sto cercando con se lui lo riesce a beccare nel pomeriggio, non lo so
 se lo riesce a chiamare lui, perchè ...
Azzollini: lo proverò tutto il pomeriggio adesso, che scherzi, che scherzi! Ma questi sono, sono uomini senza
 parola...di
 : Ohh! No, guarda, veramente, guarda questa è una cosa ... cioè puoi fare tutto l'ostruzionismo che vuoi
 però devi avere il coraggio di dire ... ma ma no a prendere per il , cioè questo è ... vabbè, vabbè, comunque, io mo' vedo
 che cosa riesco a fare qua. Vabbè, poi ci sentiamo, dai.
Azzollini: Vabbè, vabbè tu, intanto...è pronta adesso, ha ricevuto ...
 : E' tutto pronto, Antonio! E' tutto pronto! Non non c'è nient'altro, perchè io sono andato sopra, da quello là
 dell'Urbanistica e ho aspettato fin quando si completasse la nota, l'ho presa, la l'ho...l'ha fatta, l'ha protocollata, gliel'ho data a
 , sono andato ai Lavori Pubblici e ho fatto far la nota da e da e l'ho portata...l'ho portata a
 ha tutto pronto, adesso, per cui serve soltanto la firma di...di
Azzollini: Vabbè! Vabbè! lo gli...gli telefoni sia tu che io, va bene? ..
 : Va bene, ok, ciao ciao.
 - progr. 467 del 04.05.2010 ore 18:13:34;
 : Sììì.
Azzollini:
 : Ciao Antonio, dimmi.
Azzollini: Allora, senti. Domani dovete arrivare prima (n.d.r. e), perchè viene alle
 quattordici e trenta.
 : Ahh! Alle quattordici e trenta...e mentre al Ministero a che ora è?
Azzollini: Adesso devo parlare, adesso ho finito la Commissione, mo' parlo con . A questo punto mi è più
 facile, faccio fissare l'appuntamento dopo le quattro, dopo che abbiamo parlato con quello.
 : Va bene, va bene ...
 ...
Azzollini: E quel di , l'hai trovato?

p. 752/767

dr. F. Zecch



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

: No! lo ho provato di nuovo, ho chiamato anche ...
 Azzollini: Hai notato che c'aveva tutto spento?
 : Sì, e...
 Azzollini: Adesso lo sorprende io, io mò ho finito la Commissione, oggi ho tirato a lungo perché non c'è aula, ho
 finito ade, adesso...mò che dopo lo devo sorprendere mentre non se l'aspetta, telefono dal Senato!
 : Eh, sì.
 Azzollini: Ok, vabbè. Allora alle due e mezzo...vabbò.
 : Alle due e mezzo.
 Azzollini: E adesso ti fisso l'appuntamento con i Beni Culturali...
 (...)

- progr. 604 del 06.05.2010 ore 12:04:06;

: Antonio.
 Azzollini: Allora,
 : Eh!
 Azzollini: L'ha firmata la cosa, adesso sta da...
 : Eh sì, lo so, ho chiamato pure io...(sovrapposizione delle voci)...
 Azzollini: Eh, da ...
 : ...sta al protocollo...
 Azzollini: ...vedi, però, non te ne andare se non te la protocollano pure...
 : Eh!
 Azzollini: ...quindi va pure protocollata. Mi è arrivata quella cosa da ...
 : Eh, me l'hai girata?
 Azzollini: A ...
 : Ah, ah...
 Azzollini: Poi, da ho detto a di vederla...
 : Ma io sto a Molfetta, non sono venuto più a Roma.
 Azzollini: Ahhh, vabbè vabbè...(incomprensibile)...da ...
 : Perché non c'era la...
 Azzollini: Però dico a di portartela direttamente da te, va bene?
 : Vabbè, vabbè, vabbè.
 Azzollini: Quest'altra cosa...a me pare na l'autorizzazione... (incomprensibile)...con le prescrizioni,
 questa mi pa...comunque veditela tu, non voglio dir Eh...eh...vabbè questo speriamo che arriva, dopo di che
 facciamo il punto sull'una cosa e sull'altra, insomma. Va bene?
 : Vabbè, vabbè.
 Azzollini: Se non la vedo in mano a noi la cosa non...
 : Certo, certo...
 Azzollini: ...non...non ci credo, perché non si muove da lì...
 : lo, poi la devo faxare a quella là di ieri della...alla signora ...alla dottoressa, eh...
 Azzollini: ...come si chiama. Ok, va bene.
 : Sì, vabbè.
 Azzollini: Allora, fra un po' facciamo il punto. Vabbè io faccio un altro po' qui di lavoro...vabbene? Ok, ciao.
 : Vabbè, ciao Antonio, ciao.

Le intercettazioni telefoniche che precedono dimostrano le indebite pressioni dei due interlocutori, e in particolare del parlamentare, in danno di un funzionario della Regione Puglia, il quale, peraltro, sentito, ha sostanzialmente confermato tali indebite pressioni, oggetto, queste, peraltro, di specifiche condotte delittuose contestate.

Tale *modus operandi* adottato dall'Azzollini, volto, con "(...) fare impetuoso e spavaldo (...)", ad ottenere una "(...) corsia preferenziale (...)" nella pratica del porto di Molfetta, risulta, come detto, confermata dal funzionario regionale, sentito in questo processo.



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

In particolare, nella conversazione di cui al progr. 604 l'AZZOLLINI comunica al quanto ha, verosimilmente, appena appreso dallo stesso Dirigente regionale, e cioè: "(...) L'ha firmata la cosa, adesso sta da... (...) Eh, da (...) Quest'altra cosa...a me pare na na l'autorizzazione...(incomprensibile)...con le prescrizioni, questa mi pa...comunque veditela tu, non voglio dire niente. Eh...eh...vabbè questo speriamo che arriva, dopo di che facciamo il punto sull'una cosa e sull'altra".

Le intercettazioni, quindi, sono chiaramente rilevanti e necessarie; indi, non implausibile, la necessità e la rilevanza di quelle, alla luce dell'impianto accusatorio in ipotesi formulato e come comprovato.

RIT. 273/10 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1592/2009:

- progr. 484 del 04.05.2010 ore 09:53:04;

: Carissimo.

Azzollini: ...incomprensibile...ingegnere.

: Buongiorno.

Azzollini: **Mentre tu non fai le cose che devi, io le faccio tutte.**

: Mhm.

Azzollini: Allora, la settimana scorsa non c'eri e venne la dottoressa di Carrara.

: Sì, sì.

Azzollini: Eh! E tu non c'eri. Quindi, hai bucatato il primo appuntamento.

: Ah. (Ride).

Azzollini: Adesso...siccome io tutte le cose che devo, le faccio, domani pomeriggio alle quattro viene

: E ci sono anche io.

Azzollini: Eh! Eh! Allora, ieri mi consigliavi ci dobbiamo essere, non ci dobbiamo essere...secondo me ci dobbiamo essere tutti. Io, come al solito...più ci siamo e più diciamo i nostri problemi. Quindi, per questo io ho detto, noi alle quattro

domani pomeriggio stiamo da me e viene

: Io alle quattro ci sono, perfetto.

Azzollini: Perfetto, perfetto, perfetto. Va bene?

: A domani allora.

Azzollini: Poi, naturalmente, poi dopo ...o pri...dopo ci diciamo le due tre cose cose piccole utili che servono per andare avanti.

: Sì.

Azzollini: Va bene?

: Va bene. Alle quattro domani. Grazie.

Azzollini: Alle quattro domani. Ok. Ciao.

: Saluti, Bye, bye.

Azzollini: Ciao, ciao ciao.

- progr. 589 del 04.05.2010 ore 18:12:40;

: Pronto.

Azzollini: Ingegners...senti, domani...

: Olè.

Azzollini: Hallo. Ciao, sono io Antonio Azzollini.

: Sì, sì.

Azzollini: Domani devi anticipare perché questo arriva alle quattordici e trenta.

: Bene. Quindi, io a che ora devo essere lì?

Azzollini: Quattordici e trenta.

: Quattordici e trenta. Sì, sì, io alle quattordici e trenta ci sono.

Azzollini: Perché se no avremmo rimandato di una settimana...meglio non rimandare.



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

..... : *No, no, no.*
 Azzollini: *Meglio anticipare, d'accordo? D'accordo? Ok.*
 : *...incomprensibile... un po' il pomeriggio, però vengo...quattordici e trenta sono lì.*
 Azzollini: *Ok.*
 : *Ok. Grazie.*
 Antonio: *Ciao, ciao.*
 : *Bye, bye.*

Le due intercettazioni telefoniche che precedono dimostrano non soltanto la "particolare vicinanza" dei due interlocutori (sottoposti ad indagini in relazione anche e soprattutto - come visto - al delitto di associazione per delinquere) ma anche il particolare "modus procedenti" del parlamentare, diretto a porre in essere indebite pressioni nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni per ottenere quanto illecitamente propostosi unitamente al

Le intercettazioni, quindi, sono chiaramente rilevanti e necessarie; indi, non implausibile, la necessità e la rilevanza di quelle, alla luce dell'impianto accusatorio in ipotesi formulato e come comprovato.

RIT. 245/11 DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2629/2011:

- progr. 3573 del 06.10.2011

Azzollini: *pronto ingegnere ...*
 : *Senatore mi sente?*
 Azzollini: *Sì, la sento.*
 : *Senta, io non sono riuscito a convincere il dragatore a partire oggi pomeriggio le voglio solo rappresentare che ... domani mattina, come promesso, appena lei mi manda due righe lui mi ha promesso che parte ...*
 Azzollini: *E io alle nove precise come le ho detto ci saranno due ricche ... matematico.*
 : *E' importante se no ...*
 Azzollini: *Matematico ...*
 : *Mi cade tutto il castello ... va bene.*
 Azzollini: *Matematico. Punto. Vane?*
 : *Grazie buon viaggio.*

Azzollini: *Sì ok. ciao ..*

- progr. 3023 del 27.09.2011

Azzollini: *Pronto*
 : *Senatore Buon Giorno. Disturbo?*
 Azzollini: *Ciao Ing. ... No io stavo già in viaggio.*
 : *Bene ... orario?*
 Azzollini: *Massimo alle 12 e mezzo sto al senato.*
 : *Va bene, allora io intorno a quell'ora mi faccio trovare nei paraggi.*
 Azzollini: *esattamente ...*
 : *e poi ci risentiamo ...*
 Azzollini: *E io appena arrivo, diciamo sono io che sto viaggiando, ... quando stò a un quarto d'ora ti dico più o meno dove sto. Va bene?*
 : *Benissimo. Così la raggiungo. Grazie ciao.*

Azzollini: *Ciao.*

- progr. 2443 del 14.09.2011;

Azzollini: *Ingegnere!*
 : *Ho fatto tardi ma sono di sotto lei è ancora in ufficio?*
 Azzollini: *Eh no, no, no. Senti ci possiamo vedere domani mattina?*
 : *Dunque, domani mattina va benissimo. Prendiamo il caffè al Panteon, che dice?*



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Azzollini: *Perfetto! Alle ... alle otto e mezzo, nove meno un quarto!*

:: Otto e mezzo al Panteon io l'aspetto domani mattina!

Azzollini: *Ok, ok, ci vediamo ... saluti. Ciao ciao*

: Bye, bye.

Le tre intercettazioni telefoniche che precedono - come le altre due - dimostrano anch'esse, ancora una volta, non soltanto la "particolare vicinanza" dei due interlocutori (sottoposti ad indagini in relazione anche e soprattutto - come visto - al delitto di associazione per delinquere) ma anche il particolare "modus procedenti" del parlamentare (il cosiddetto "*metodo AZZOLINI*", del quale ha diffusamente parlato - all'epoca vice-sindaco, poi dimessosi proprio a causa di quel metodo - dinanzi ai pp.mm.) per venire incontro ai "desiderata" del

Le intercettazioni, quindi, sono chiaramente rilevanti e necessarie; indi, non implausibile, la necessità e la rilevanza di quelle, alla luce dell'impianto accusatorio in ipotesi formulato e come comprovato.

⑤ In conclusione, tutte le intercettazioni che precedono, assolutamente occasionali o fortuite, inserendosi nella trama dei diversi elementi di conoscenza acquisiti, risultano necessarie e probatoriamente rilevanti in relazione all'intero impianto accusatorio come sopra riportato e che vede coinvolto il parlamentare nelle diverse condotte penalmente rilevanti allo stesso contestate.

Ne discende, quindi, la rilevanza e la necessità delle intercettazioni telefoniche che vedono fortuitamente coinvolto il parlamentare.

Indi, nessun "fumus" persecutorio, nessuna indebita ingerenza nella sovrana attività parlamentare, nessun intento di condizionare l'attività parlamentare e il mandato elettivo ricevuto dall'AZZOLINI, ma soltanto l'esigenza ordinaria di assicurare "*il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del parlamento*" (C.Cost. sent. n. 390 del 2007).

⑥ Non possono invece essere ritenuti utilizzabili i TABULATI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1592/2009 in relazione al traffico telefonico dell'utenza mobile n. _____ in uso ad _____

(la cui acquisizione fu disposta dal P.M. con decreto n. 1592/09 R.G.N.R. mod. 21 del 07.05.2010 ed ha riguardato il periodo dal 03.05.2010 al 06.05.2010), dai quali risulta che dalle ore 13:55:31 alle ore 13:56:19 del 04.05.2010 vennero registrati n. 3 tentativi di chiamata da parte di utenza mobile risultata essere intestata al sen. ANTONIO AZZOLINI, in quanto la loro acquisizione, sebbene finalizzata a riscontrare le eventuali conversazioni telefoniche del _____ R.U.P. con il funzionario regionale (unici interlocutori in verità della vicenda), potrebbe ragionevolmente essere interpretata come finalizzata a riscontrare, *a posteriori*, il contenuto delle captazioni occasionali di cui ai - progr. 416 del 04.05.2010 ore 13:53:03 e al - progr. 417 del 04.05.2010 ore 13:55:44, circa i contatti telefonici del Senatore con il funzionario della Regione Puglia, dei quali si parla appunto nelle predette conversazioni.

Era necessaria la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento.

P. Q. M.

applicato l'art. 6, 2° comma, L. 20.06.2003, n. 140,

RITIENE E DICHIARA

necessaria l'utilizzazione delle intercettazioni

Omissis

p. 756/767
dr. F. Zecchi



TRIBUNALE DI TRANI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SI TRASMETTA

la presente richiesta al SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, allegando copia integrale dei verbali e delle registrazioni delle comunicazioni.


MANDA

la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Si dia avviso alle parti del deposito del presente provvedimento.

Così deciso nel Tribunale di Trani, addì 21.01.2014.

IL GIUDICE
Francesco Zecchillo



21.01.2014 h 16:00
1926 file

TRIBUNALE DI TRANI
Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

~~copia cartacea all'originale~~

Trani, il 23.01.14



~~L'esperto Amministrativo~~